

CAMERA DEI DEPUTATI

Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari di cariche di Governo. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, dei presidenti di regione e dei membri delle giunte regionali.

Relatore: VIOLANTE.

N. 1.<
EMENDAMENTI

Seduta del 16 maggio 2007

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1.
(Esclusiva cura degli interessi pubblici).

#Sopprimerlo.

***1. 1.** Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Sopprimerlo.

***1. 50.** Benedetti Valentini, Bocchino, Moffa, Giorgio Conte.

#Sostituirlo con il seguente:

#ART. 1. - 1. I titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi.

##2. Agli effetti della presente legge per titolare di cariche di governo si intende il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai Presidenti di regione.

##3. Ai fini della presente legge, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica di Governo, ovvero il Presidente di una regione, è titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle sue funzioni pubbliche e da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

##4. È istituita una Commissione bicamerale, denominata Collegio di garanzia, alla quale sono attribuiti i poteri previsti dalla presente legge sulla risoluzione dei conflitti di interessi per i soggetti di cui al comma 2.

##5. Il Collegio di garanzia è composto da tre senatori e da tre deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

##6. Il Collegio di garanzia è presieduto dal Presidente della Camera dei deputati.

##7. Il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non può:

###a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare, di amministratore di enti locali, come definito dall'articolo 77, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni, ad esclusione delle cariche di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60;

###b) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;

###c) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale;

###d) esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di tali attività il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica; inoltre, non può ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre funzioni comunque denominate, né compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti;

###e) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico;

###f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro privato.

##8. L'imprenditore individuale provvede a nominare uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile.

##9. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 7 cessano dalla data del giuramento relativo agli incarichi di cui al ai commi 1 e 2 e comunque dall'effettiva assunzione della carica; da essi non può derivare, per tutta la durata della carica di governo, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare. Le attività di cui al comma 7 sono vietate anche quando siano esercitate all'estero.

##10. L'incompatibilità prevista dalla disposizione di cui alla lettera d) del comma 7 costituisce causa di impedimento temporaneo all'esercizio della professione e come tale è soggetta alla disciplina dettata dall'ordinamento professionale di appartenenza. L'incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 7 perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta.

##11. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nell'analogha posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno del giuramento e comunque dall'effettiva assunzione della carica. Resta fermo anche per i titolari delle cariche di governo che i periodi trascorsi nello svolgimento dell'incarico in posizione di aspettativa o di fuori ruolo non recano pregiudizio alla posizione professionale e alla progressione di carriera.

##12. Restano ferme le vigenti disposizioni volte a prevenire e reprimere l'abuso di posizione dominante di cui all'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

##13. Resta, altresì, fermo il divieto di atti o comportamenti aventi per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dell'articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

##14. La violazione delle disposizioni richiamate nel comma 13 è sanzionata anche quando è compiuta avvalendosi di atti posti in essere dal titolare di cariche di governo, dall'impresa facente capo al titolare medesimo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero dalle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della citata legge n. 287 del 1990

##15. Le disposizioni della presente legge non escludono l'applicabilità delle norme civili, penali, amministrative e disciplinari vigenti, quando ne sussistano i presupposti.

##16. Entro trenta giorni dall'assunzione della carica di governo, il titolare dichiara all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le situazioni di incompatibilità di cui al comma 7, della presente legge sussistenti alla data di assunzione della carica.

##17. Entro i trenta giorni successivi al termine di cui al comma 16, il titolare trasmette, inoltre, i dati relativi alle proprie attività patrimoniali, ivi comprese le partecipazioni azionarie; rientrano nell'obbligo di comunicazione di cui al presente comma anche le attività patrimoniali detenute nei tre mesi precedenti l'assunzione della carica. Non rientrano nell'obbligo di comunicazione i patrimoni che il titolare della carica di governo abbia conferito prima dell'assunzione della carica ad un *blind-trust* costituito secondo le norme di cui ai commi da 36 a 47.

##18. Le dichiarazioni di cui ai commi 16, 17 e 19 sono rese anche all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, quando la situazione di incompatibilità riguarda i settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialità e dell'editoria, anche elettronica, e quando i dati patrimoniali sono attinenti a tali settori.

##19. Il titolare di cariche di governo deve dichiarare, ai sensi dei commi 16 e 17, ogni successiva variazione dei dati patrimoniali in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.

##20. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni di cui alla presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvedono agli accertamenti di competenza con le modalità di cui ai commi da 22 a 33 e da 48 a 51.

##21. Le dichiarazioni di cui alla presente legge sono rese anche dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado del titolare di cariche di governo.

##22. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 7, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e promuove nei casi di inosservanza:

###a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio ad opera dell'Amministrazione competente o di quella vigilante l'ente o l'impresa;

###b) la sospensione del rapporto di impiego o di lavoro pubblico o privato;

###c) la sospensione dall'iscrizione in albi e registri professionali, che deve essere richiesta agli ordini professionali per gli atti di loro competenza.

##23. Gli organismi e le autorità competenti provvedono all'adozione degli atti di cui al comma 22, tenendo conto della richiesta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

##24. Al fine di accertare la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi del comma 3, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esamina, controlla e verifica gli effetti dell'azione del titolare di cariche di governo con riguardo alla eventuale incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare di cariche di governo, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

##25. È fatto salvo l'obbligo di denuncia alla competente autorità giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale.

##26. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valutate preventivamente e specificatamente le condizioni di proponibilità ed ammissibilità della questione, procede d'ufficio alle verifiche di competenza. A tale fine, corrisponde e collabora con gli organi delle Amministrazioni, acquisisce i pareri delle altre Autorità amministrative indipendenti competenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, con i limiti opponibili all'autorità giudiziaria.

##27. Nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si avvale dei poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto compatibili.

##28. Nello svolgimento del procedimento di cui alla presente legge è garantita la partecipazione procedimentale dell'interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

##29. Quando l'impresa facente capo al titolare di cariche di governo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero le imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pongono in essere comportamenti diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi ai sensi del comma 3, e vi è prova che chi ha agito conosceva tale situazione di conflitto, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato diffida l'impresa ad astenersi da qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine assegnato, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato infligge all'impresa una sanzione pecuniaria correlata alla gravità del comportamento e commisurata nel massimo al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa stessa.

##30. A seguito degli accertamenti di cui ai commi 22, 24 e 26, o della eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al comma 29, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Nella segnalazione sono indicati i contenuti della situazione di privilegio, gli effetti distorsivi realizzatisi sul mercato e, in generale, le conseguenze di tale situazione di privilegio, nonché le eventuali sanzioni inflitte alle imprese.

##31. Entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui ai commi 16, 17 e 19, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la consistenza del patrimonio detenuto anche per interposta persona dalle persone che ricoprono cariche di Governo, ai sensi dei commi 1 e 2.

##32. Qualora, a seguito degli accertamenti di cui al comma 31 risulti che il titolare della carica di governo disponga di interessi patrimoniali e finanziari superiori a 50 milioni di euro, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato richiede all'interessato la presentazione, nei successivi trenta giorni, di un piano per la soluzione del potenziale conflitto di interessi. Nei successivi trenta giorni, l'Autorità, in contraddittorio con l'interessato svolge un'istruttoria, al termine della quale, ove ritenga che il piano proposto sia inidoneo a rimuovere il conflitto di interessi, delibera un parere motivato circa la sussistenza del conflitto medesimo e lo trasmette al Collegio di garanzia di cui ai commi 4, 5 e 6, unitamente agli atti dell'istruttoria. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato procede analogamente alla contestazione del conflitto e alla trasmissione degli atti al Collegio di garanzia nel caso in cui il titolare della carica di governo non presenti, nei termini prescritti, il piano per la soluzione del potenziale conflitto di interessi.

##33. Completati gli adempimenti di cui ai commi 31 e 32, qualora sia accertato che non sussistono più situazioni di potenziale conflitto di interessi rilevanti ai sensi della presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato rilascia al titolare della carica di Governo una dichiarazione con cui attesta che il medesimo è in regola con le prescrizioni di cui alla presente legge.

##34. Entro trenta giorni dal ricevimento degli atti trasmessi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del comma 32, il Collegio di garanzia di cui ai commi 4, 5 e 6, ove ritenga, allo stato degli atti, sussistente il conflitto di interessi in capo al titolare della carica di governo, ne dichiara la decadenza dalla carica.

##35. Di tale decisione viene informato, oltre che l'interessato, il Presidente della Repubblica, se il titolare decaduto rivestiva la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Presidente di regione. Per la carica di sottosegretario e viceministro viene informato, oltre che l'interessato, il Presidente del Consiglio dei Ministri.

##36. Ai *trust* istituiti in ottemperanza a quanto previsto dal comma 17 si applicano le disposizioni della legge regolatrice straniera scelta dal disponente, ai sensi della Convenzione sulla legge

applicabile ai *trust* e sul loro riconoscimento, ratificata e resa esecutiva con la legge 16 ottobre 1989, n. 364.

##37. La legge regolatrice scelta deve essere compatibile con l'ordinamento italiano e con la presente legge.

##38. In ogni caso, i suddetti *trust*, devono conformarsi alle disposizioni di cui alla presente legge, non devono essere idonei ad eludere le disposizioni della presente legge, devono fornire adeguate garanzie per il perseguimento dei suoi obiettivi e il rispetto delle sue disposizioni.

##39. Il *trust* istituito a norma dei commi 36 e 37 deve esser riconosciuto dallo Stato italiano ai sensi della presente legge nonché ai sensi degli articoli 2, 11 e 13 della Convenzione.

##40. L'atto con cui il titolare di una carica di Governo costituisce un *trust* per i fini di cui alla presente legge deve in ogni caso:

###a) prevedere il potere di trasformazione, gestione, disposizione e amministrazione dei beni conferiti da parte del *trustee*;

###b) individuare un *trustee* con le caratteristiche di cui al comma 41, scelto all'interno di una lista predisposta dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, fra gli iscritti all'Albo dei gestori;

###c) individuare i beneficiari del *trust*; il beneficiario può coincidere anche con il disponente;

###d) prevedere meccanismi di successione nell'ufficio di *trustee*.

##41. Il *trustee* del *trust* istituito dal titolare della carica di Governo per i fini di cui alla presente legge deve:

###a) essere una persona giuridica, costituita in forma di società di capitali;

###b) essere una società fiduciaria autorizzata ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966;

###c) avere nell'oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di *trustee*;

###d) avere una consolidata esperienza in materia di *trust*;

###e) avere componenti degli organi di gestione e di controllo muniti dei medesimi requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari.

###f) non avere partecipazioni o quote del suo capitale sociale detenute per il tramite di intestazioni a società fiduciarie;

###g) non essere una società controllata o amministrata da persone fisiche che siano il coniuge, un convivente o un parente o un affine fino al quarto grado del titolare della carica di Governo;

###h) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei due anni precedenti, dipendenti, consulenti, rappresentanti, procuratori, soci del titolare della carica di Governo, del coniuge, dei suoi parenti o affini fino al secondo grado, dei suoi conviventi, dei suoi soci in qualsiasi società o dei suoi associati in associazioni professionali, o dei beneficiari del *trust*;

###i) non essere una società detenuta o amministrata da persone giuridiche le quote o partecipazioni del cui capitale sociale siano, o siano state nei due anni precedenti, in qualunque modo detenute dal titolare della carica di Governo, dal coniuge, dai suoi parenti o affini fino al secondo grado, dai suoi conviventi, dai suoi soci in qualsiasi società o dai suoi associati in associazioni professionali, o dai beneficiari del *trust*;

###l) non avere concluso nei due anni precedenti contratti con il titolare della carica di Governo, il suo coniuge, i suoi conviventi, i suoi parenti e affini fino al secondo grado, i suoi soci in qualunque società o i suoi associati in associazioni di professionisti, o con i beneficiari del *trust*;

###m) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano concluso nei due anni precedenti contratti con il titolare della carica di Governo, il suo coniuge, i suoi conviventi, i suoi parenti e affini fino al secondo grado, i suoi soci in qualunque società o i suoi associati in associazioni di professionisti, o con i beneficiari del *trust*;

###n) non avere, o non aver avuto nei due anni precedenti, rapporti di debito o di credito con il titolare della carica di Governo, il suo coniuge, i suoi conviventi, i suoi parenti e affini fino al secondo grado, i suoi soci in qualunque società o i suoi associati in associazioni di professionisti, o con i beneficiari del *trust*;

###o) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei due anni precedenti, debitori o creditori del titolare della carica di Governo, il suo coniuge, i suoi conviventi, i suoi parenti e affini fino al secondo grado, i suoi soci in qualunque società o i suoi associati in associazioni di professionisti, o dei beneficiari del *trust*;

###p) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano state condannate con sentenza definitiva passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio.

###q) avere una copertura assicurativa, rilasciata esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di *trustee*, congrua rispetto all'entità del patrimonio gestito;

###r) non avere a proprio carico alcun procedimento civile o penale per *mala gestio* o per violazione degli obblighi fiduciari assunti.

##42. Sul *trustee* gravano gli obblighi di:

###a) assicurare e mantenere la massima riservatezza circa la qualità dei beni del *trust* istituito dal titolare della carica di Governo e circa i beneficiari;

###b) non comunicare in alcun modo al titolare della carica di Governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarli in ordine alla gestione;

###c) agire in buona fede e secondo le norme della deontologia, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e delle sue specifiche competenze;

###d) astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto di interessi con la sua attività di *trustee* del *trust* istituito dal titolare della carica di Governo, intendendosi con ciò qualsiasi operazione che coinvolga o interessi lo stesso *trustee*, o enti o società facenti parte del gruppo societario cui il *trustee* appartiene, ovvero un soggetto di cui ha la rappresentanza o che ha istituito un *trust* di cui è *trustee*;

###e) fornire al disponente e agli eventuali beneficiari, il rendiconto esclusivamente quantitativo dei beni in *trust*, evidenziando l'andamento della gestione del patrimonio, i suoi eventuali incrementi o decrementi, unito ad una relazione scritta, anche se non prevista nell'atto istitutivo di *trust*, entro il 30 aprile e il 30 ottobre di ciascun anno;

##43. Il *trustee* ha facoltà di dimettersi dal proprio incarico, anche se ciò non è previsto nell'atto istitutivo di *trust*, con un preavviso scritto di novanta giorni comunicato al disponente e ai diversi beneficiari. Dal ricevimento del preavviso, il conferente individua entro quaranta giorni un nuovo *trustee*.

##44. Il *trustee*, ferme restando ulteriori ipotesi di responsabilità accertate dall'autorità giudiziaria e salvo quanto previsto al comma 46, risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile. Alle controversie concernenti l'attività del gestore si applica, in materia di attribuzione della giurisdizione, la disposizione di cui all'articolo 17, paragrafo terzo, della Convenzione firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ratificata ai sensi della legge 21 giugno 1971, n. 804.

##45. Non sono ammesse clausole di esclusione della responsabilità del *trustee* in caso di:

###a) divulgazione di informazioni relative al *trust* ed ai beni dello stesso, diverse da quelle consentite ai sensi del presente articolo;

###b) conflitto di interessi come inteso al comma 42, lettera d), anche laddove il comportamento che ha determinato tale conflitto di interessi non sia sanzionato o censurato dalla legge regolatrice del *trust* prescelta dal disponente.

##46. Il *trustee* che violi le prescrizioni della presente legge può essere revocato dal disponente. In ogni caso in cui si sia proceduto alla revoca del *trustee*, il titolare della carica di Governo che ha istituito il *trust* provvede alla sua sostituzione con le modalità e nel rispetto dei requisiti di cui alla presente legge.

##47. Il *trustee* che incorre in una delle condotte di cui al comma 45 non può più rendersi in futuro *trustee* di *trust* istituiti ai sensi della presente legge.

##48. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta che le imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 3 maggio 2004, n. 112, e che fanno capo al titolare di cariche di governo, al coniuge e ai parenti entro il secondo grado, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non pongano in essere comportamenti che, in violazione delle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249 e alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché alla legge 3 maggio 2004, n. 112, forniscono un sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo.

##49. Nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta le procedure, si avvale dei poteri ed applica le sanzioni previsti dalle disposizioni legislative richiamate al comma 1. Si applicano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i commi 25, 26 e 28.

##50. In caso di accertamento di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni di cui al comma 48, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni diffida l'impresa a desistere dal comportamento contestato e ad adottare, ove possibile, le necessarie misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine assegnato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni infligge all'impresa che ha sostenuto in modo privilegiato il titolare di cariche di governo le sanzioni previste dalle disposizioni legislative richiamate al comma 48. Le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate sino a un terzo, in relazione alla gravità della violazione.

##51. A seguito degli accertamenti di cui al comma 48 o della eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al comma 50, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando l'impresa che agisce nel settore delle comunicazioni ha posto in essere i comportamenti di cui al comma 48. Nella segnalazione sono indicati i contenuti e le modalità di realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo nell'esercizio delle sue funzioni, le misure correttive che si è intimato di porre in essere, le conseguenze della situazione di privilegio e le eventuali sanzioni inflitte.

##52. In caso di accertato totale o parziale inadempimento, nei termini previsti, a ciascuno degli obblighi di dichiarazione imposti dai commi da 16 a 21 al titolare della carica di Governo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato lo diffida ad adempiere nei successivi dieci giorni.

##53. In caso di ulteriore inadempimento, la medesima Autorità applica, per gli inadempimenti relativi a ciascuna dichiarazione, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 35.000.

##54. La sanzione prevista nel comma 53 si applica anche nel caso in cui siano presentate dichiarazioni risultate in tutto o in parte incomplete ovvero non veritiere.

##55. In caso di totale o parziale inadempimento di uno o più degli obblighi di dichiarazione imposti dal comma 21 al coniuge e ai parenti entro il secondo grado l'Autorità garante della concorrenza e del mercato diffida l'inadempiente ad adempiere nei successivi dieci giorni.

##56. In caso di ulteriore inadempimento da parte di uno dei soggetti indicati nel comma 55, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato applica, per gli inadempimenti relativi a ciascuna dichiarazione, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 35.000. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le dichiarazioni presentate risultino in tutto o in parte incomplete ovvero non veritiere.

##57. È abrogata la legge 20 luglio 2004, n. 215, ad esclusione dell'articolo 9, limitatamente alla disciplina del contingente di personale attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ivi compreso il personale comandato, al cui onere finanziario si provvede sulla base delle risorse acquisite ai sensi dell'articolo 10, comma 7-*bis*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

##58. La presente legge entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 29.

1. 52. Cota, Stucchi.

#Sostituirlo con il seguente:

#ART. 1. (Ambito soggettivo di applicazione.) – 1. I titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi.

##2. Agli effetti della presente legge per titolare di cariche di governo si intende il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai Presidenti di Regione.

1. 51. Cota, Stucchi.

#Sostituirlo con il seguente:

#ART. 1. (Cura esclusiva dell'interesse pubblico) – 1. I titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici loro affidati.

1. 2. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Sopprimere il comma 2.

1. 55. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 2, sopprimere la parola: generale.

1. 56. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 2, sostituire le parole: dei propri parenti o affini entro il secondo grado con le seguenti: dei figli conviventi.

1. 58. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 2, sostituire le parole: secondo con le seguenti: terzo;

#Conseguentemente:

##all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: secondo con le seguenti: terzo;

##all'articolo 8, comma 8, sostituire le parole: secondo con le seguenti: terzo;

##all'articolo 18, comma 4, sostituire le parole: secondo con le seguenti: terzo.

1. 60. Licandro, Sgobio, Diliberto, Tranfaglia, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

#Al comma 2, sopprimere le parole: , o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse.

1. 60. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 2, sostituire la parola: vantaggio con la seguente: profitto.

#Conseguentemente:

al comma 3, sostituire la parola: vantaggio con la seguente: profitto;

##all'articolo 9:

comma 1, sostituire la parola: vantaggio con la seguente: profitto;

comma 2, sostituire la parola: vantaggio con la seguente: profitto;

all'articolo 20:

###comma 1:

####sostituire le parole: vantaggio economicamente rilevante e differenziato con le seguenti: profitto economicamente rilevante e differenziato;

####sostituire le parole: vantaggio economicamente rilevante e incidente con le seguenti: profitto economicamente rilevante e incidente;

####sostituire le parole: quadruplo del vantaggio con le seguenti: quadruplo del profitto;

###comma 2:

####primo periodo:

#####sostituire le parole: vantaggio economicamente rilevante e differenziato con le seguenti: profitto economicamente rilevante differenziato;

#####sostituire le parole: vantaggio economicamente rilevante e incidente con le seguenti: profitto economicamente rilevante e incidente;

#####secondo periodo, sostituire la parola: vantaggio con la seguente: profitto;

###comma 4, sostituire la parola: vantaggio con la seguente: profitto.

1. 54. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: con danno per l'interesse pubblico.

#Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: con danno per l'interesse pubblico.

1. 53. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Sopprimere il comma 3.

1. 61. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

#4. I medesimi obblighi di astensione di cui ai precedenti commi gravano sul personale sottoposto a poteri di nomina e revoca e di indirizzo e controllo ad opera dei titolari di cariche pubbliche di cui ai commi 2 e 3..

1. 62. Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi, Pedica.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 1)

ART. 2.

(Conflitto di interessi).

#Sopprimerlo.

***2. 1.** Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Sopprimerlo.

***2. 50.** Benedetti Valentini, Bocchino, Moffa, Giorgio Conte.

#Sostituirlo con il seguente:

#ART. 2. (Divieto di atti viziati da conflitto d'interessi). – 1. I titolari di cariche di Governo non possono adottare, né concorrere all'adozione di atti o provvedimenti che attribuiscono loro un vantaggio rilevante e differenziato rispetto alla generalità dei consociati, od all'insieme dei destinatari del provvedimento, con pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l'interesse pubblico.

2. L'omissione di atti dovuti che procuri al titolare di cariche di Governo un vantaggio rilevante e differenziato, con pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l'interesse pubblico, è equiparata all'adozione di atti viziati da conflitto d'interessi.

2. 2. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 1, sostituire le parole da: il componente di una giunta regionale *fino alla fine dell'articolo, con le seguenti:* è titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle sue funzioni pubbliche e da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

2. 52. Cota, Stucchi.

#Al comma 1, sostituire le parole: il presidente o il componente di una giunta provinciale, il sindaco o il componente della giunta di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti *con le seguenti:* il sindaco o il componente della giunta di un comune capoluogo delle aree metropolitane di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente o il componente di una giunta provinciale delle stesse aree metropolitane.

#Conseguentemente:

##al comma 2, sostituire le parole: del presidente o del componente di una giunta provinciale, del sindaco o del componente della giunta di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti *con le seguenti:* del sindaco o del componente della giunta di un comune capoluogo delle aree metropolitane di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del presidente o del componente di una giunta provinciale delle stesse aree metropolitane;

##al comma 3, sostituire le parole: il presidente o il componente di una giunta provinciale, il sindaco o il componente della giunta di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti *con le seguenti:* il sindaco o il componente della giunta di un comune capoluogo delle aree metropolitane di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente o il componente di una giunta provinciale delle stesse aree metropolitane;

2. 67. Zaccaria, Boato, Amici, Marone.

#Al comma 1, sopprimere le parole: con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

#Conseguentemente:

##al comma 2, sopprimere le parole: con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

##al comma 3, sopprimere le parole: con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

***2. 51.** Benedetti Valentini, Bocchino, Moffa, Giorgio Conte.

#Al comma 1, sopprimere le parole: con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

#Conseguentemente:

##al comma 2, sopprimere le parole: con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

##al comma 3, sopprimere le parole: con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

***2. 53.** Cogodi.

#Al comma 1, sostituire la parola: 15.000 con la seguente: 100.000;

#Conseguentemente:

##al comma 2, sostituire la parola: 15.000 con la seguente: 100.000;

##al comma 3, sostituire la parola: 15.000 con la seguente: 100.000.

2. 65. Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi.

#Al comma 1, sopprimere le parole: o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza;

#Conseguentemente:

##al comma 2, sopprimere le parole: o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza;

##al comma 3, sopprimere le parole: o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

2. 60. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 1, sostituire le parole: o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza *con le seguenti:* con danno per l'interesse pubblico.

#Conseguentemente:

#al comma 2, sostituire le parole: o che possano alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza *con le seguenti:*, con danno per l'interesse pubblico;

#al comma 3, sostituire le parole: o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza *con le seguenti:*, con danno per l'interesse pubblico.

2. 54. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 1, dopo la parola: o da alterare *aggiungere le seguenti:* nel proprio interesse.

2. 64. Marone, Zaccaria, Franco Russo, Boato, Mascia, Amici.

#Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

#1-bis. Sussiste altresì conflitto di interessi e si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2391 del codice civile nei confronti di amministratori pubblici, compresi sindaci, presidenti di provincia e componenti delle rispettive giunte titolari di un interesse economico privato così come individuato dal comma 1.

2. 63. Borghesi.

#Sopprimere il comma 2.

2. 55. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 2, sostituire le parole: o i parenti o affini entro il secondo grado con le seguenti: o i figli conviventi.

2. 57. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 2, sopprimere le parole: o la persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico.

2. 58. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 2)

#Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

#ART 2-bis. - (Incompatibilità e incandidabilità per condanne passate in giudicato). - 1. Sono incompatibili con le cariche di governo di cui all'articolo 7 e non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica:

###a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope previsto dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o la cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

###b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari) e 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

###c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione diversi da quelli indicati nella lettera b);

###d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore ai due anni di reclusione per delitto non colposo;

###e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

##2. Per tutti gli effetti disciplinati dal comma 1 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

##3. L'eventuale elezione di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha ricevuto la candidatura o che ha proceduto alla convalida dell'elezione dichiara la nullità del relativo provvedimento non appena a conoscenza dell'esistenza delle condizioni di

incandidabilità previste dal comma 1. La nullità della candidatura può essere fatta valere da chiunque dinanzi ai competenti organi giurisdizionali.

##4. Restano impregiudicate le cause di ineleggibilità, incompatibilità, interdizione, sospensione e decadenza previste da altre disposizioni di legge.

2. 014. Mantini.

#Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

##CAPO I-bis

###NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCANDIDABILITÀ E DI INELEGGIBILITÀ ALLA CARICA DI DEPUTATO O SENATORE

##ART. 2-bis. - (*Incandidabilità*). - 1. Al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al Capo II, del Titolo II sono apportate le seguenti modificazioni:

####a) la rubrica è sostituita dalla seguente: *Candidabilità ed eleggibilità*;

####b) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente articolo:

#####ART. 5-bis. - 1. Non possono essere candidati alle elezioni politiche e non possono comunque ricoprire la carica di deputato:

#####a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

#####b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

#####c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

#####d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

#####e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

#####2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

#####3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza delle Assemblee della Camera dei deputati, nonché del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza.

#####4. Le disposizioni previste dai commi 1, 2 e 3 non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

#####5. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, è nulla».

##ART. 2-ter. - (*Ineleggibilità*). - 1. Dopo l'articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente:

###«ART. 7-bis. - 1. Non sono eleggibili coloro che risultano avere la titolarità o il controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 settembre 1990, n. 287, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette.

#####2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità ed il controllo risultano essere il coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado, nonché persone conviventi non a scopo di lavoro domestico.

#####3. Sono altresì ineleggibili coloro che possiedono, anche per interposta persona o per tramite di società fiduciarie, partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario.

#####4. Ai fini del comma 3 si intendono per rilevanti le partecipazioni di controllo o che partecipino al controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché le partecipazioni superiori al 4,99 per cento del capitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e del 20 per cento negli altri casi. Sono altresì rilevanti gli accordi contrattuali ovvero i vincoli statutari che consentano di esercitare il controllo o la direzione e il coordinamento anche di enti non societari.

#####5. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 del non si applicano:

#####a) agli amministratori delle predette società qualora siano cessati dalla carica almeno 180 giorni prima della fine della legislatura precedente ovvero entro i 7 giorni successivi la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto che anticipa lo scioglimento delle Camere di almeno 120 giorni;

#####b) ai proprietari, azionisti di maggioranza o detentori di un pacchetto azionario di controllo, sia direttamente che per interposta persona, che, nei termini di cui alla lettera a), provvedano alla cessione della proprietà o del pacchetto azionario di controllo. È vietata la cessione al coniuge o ai parenti e affini entro il secondo grado, a società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina di cui alla presente disposizione, ovvero a società o altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero».

##ART. 2-quater. - 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

###a) al comma 1, le parole: «condizioni d'ineleggibilità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361» sono sostituite dalle seguenti: «condizioni d'ineleggibilità previste dagli articoli 7, 7-bis, 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361»;

###b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

#####«2. Non possono essere candidati alle elezioni politiche e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

###2. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

#####«Unitamente alla documentazione di cui al secondo comma devono essere presentate le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 5-*bis* del presente decreto».

#####Unitamente alla documentazione di cui al secondo comma devono essere presentate le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti l'insussistenza delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7-*bis* del presente decreto».

###3. All'articolo 22, primo comma, numero 5), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono aggiunte, in fine, le parole: «e di quelli per i quali non sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva comprovante l'insussistenza delle cause di incandidabilità, nonché di quelli per i quali non sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva comprovante l'insussistenza delle cause di ineleggibilità»

Conseguentemente, al titolo, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nuove disposizioni in materia di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di deputato o senatore.

2. 010. Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi, Pedica.

#Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

##CAPO I-*bis*

###NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCANDIDABILITÀ ALLA CARICA DI DEPUTATO O SENATORE

##ART. 2-*bis*. - (*Incandidabilità*). - 1. Al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al Capo II, del Titolo II sono apportate le seguenti modificazioni:

####a) la rubrica è sostituita dalla seguente: *Candidabilità ed eleggibilità;*

####b) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente articolo:

#####«ART. 5-*bis*. – 1. Non possono essere candidati alle elezioni politiche e non possono comunque ricoprire la carica di deputato:

#####a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

#####b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

#####c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera *b*);

#####d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

#####e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo

1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

#####2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

#####3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza delle Assemblee della Camera dei deputati, nonché del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza.

#####4. Le disposizioni previste dai commi 1, 2 e 3 non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

#####5. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, è nulla».

###2. All'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

#####«2. Non possono essere candidati alle elezioni politiche e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

###3. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

#####«Unitamente alla documentazione di cui al secondo comma devono essere presentate le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 5-bis del presente decreto».

###4. All'articolo 22, primo comma, numero 5), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono aggiunte, in fine, le parole: «e di quelli per i quali non sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva comprovante l'insussistenza delle cause di incandidabilità »

2. 011. Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi, Pedica.

#Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

##CAPO I-bis

###NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INELEGGIBILITÀ ALLA CARICA DI DEPUTATO O SENATORE

##ART. 20-bis. - (Ineleggibilità). - 1.Dopo l'articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente:

###«ART. 7-bis. - 1. Non sono eleggibili coloro che risultano avere la titolarità o il controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 settembre 1990, n. 287, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette.

#####2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità ed il controllo risultano essere il coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado, nonché persone conviventi non a scopo di lavoro domestico.

#####3. Sono altresì ineleggibili coloro che possiedono, anche per interposta persona o per tramite di società fiduciarie, partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario.

####4. Ai fini del comma 3 si intendono per rilevanti le partecipazioni di controllo o che partecipino al controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché le partecipazioni superiori al 4,99 per cento del capitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e del 20 per cento negli altri casi. Sono altresì rilevanti gli accordi contrattuali ovvero i vincoli statutari che consentano di esercitare il controllo o la direzione e il coordinamento anche di enti non societari.

####5. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 del non si applicano:

#####a) agli amministratori delle predette società qualora siano cessati dalla carica almeno 180 giorni prima della fine della legislatura precedente ovvero entro i 7 giorni successivi la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto che anticipa lo scioglimento delle Camere di almeno 120 giorni;

#####b) ai proprietari, azionisti di maggioranza o detentori di un pacchetto azionario di controllo, sia direttamente che per interposta persona, che, nei termini di cui alla lettera a), provvedano alla cessione della proprietà o del pacchetto azionario di controllo. È vietata la cessione al coniuge o ai parenti e affini entro il secondo grado, a società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina di cui alla presente disposizione, ovvero a società o altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero».

###2. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le parole: «condizioni d'ineleggibilità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361» sono sostituite dalle seguenti: «condizioni d'ineleggibilità previste dagli articoli 7, 7-bis, 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

###3. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

#####«Unitamente alla documentazione di cui al secondo comma devono essere presentate le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti l'insussistenza delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7-bis del presente decreto».

###5. All'articolo 22, primo comma, numero 5), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono aggiunte, in fine, le parole: «e di quelli per i quali non sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva comprovante l'insussistenza delle cause di ineleggibilità».

2. 012. Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi, Pedica.

#Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

#ART. 2-bis. - (Ineleggibilità alle cariche elettive parlamentari). - 1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modifiche, il primo comma è sostituito dai seguenti:

##«Non sono eleggibili inoltre coloro che risultano avere la titolarità o il controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 settembre 1990, n. 287, anche per interposta persona, di un'impresa, qualora il valore di tale partecipazione sia maggiore di 8 milioni di euro, o l'impresa svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette.

###Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità ed il controllo risultano essere il coniuge, parenti ed affini entro il terzo grado, nonché persone conviventi non a scopo di lavoro domestico».

2. 01. Sgobio, Licandro, Diliberto, Tranfaglia, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

#Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

#ART. 2-bis. - (Ineleggibilità). - 1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modifiche, il primo comma è sostituito dai seguenti:

##«Non sono eleggibili inoltre coloro che risultano avere la titolarità o il controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 settembre 1990, n. 287, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette.

###Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità ed il controllo risultano essere il coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado, nonché persone conviventi non a scopo di lavoro domestico».

2. 02. Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi, Pedica.

#Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

#ART. 2-bis. - (Ineleggibilità alle cariche elettive parlamentari). - 1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modifiche, il primo comma è sostituito dai seguenti:

##«Non sono eleggibili inoltre coloro che risultano avere la titolarità o il controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 settembre 1990, n. 287, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette.

###Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità ed il controllo risultano essere il coniuge, parenti ed affini entro il terzo grado, nonché persone conviventi non a scopo di lavoro domestico».

2. 011. Sgobio, Licandro, Diliberto, Tranfaglia, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

#Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

#ART. 2-bis. - (Ineleggibilità parlamentare) - 1. All'articolo 10, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

##«3-bis) coloro che hanno, anche per interposta persona, la titolarità o il controllo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, delle società o delle imprese di cui al numero 1)».

2. 05. De Zulueta, Giulietti, Nicchi, Buffo, Leoni, Sasso, D'Antona, Tranfaglia, Costantini, Fundarò, Dato, Deiana, Bandoli, Attili, Bonelli, Balducci, Francescato, Lion, Pellegrino, Camillo Piazza, Poletti, Trepiccione, Zanella.

#Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

#ART. 2-bis. - (Ineleggibilità) - 1. All'articolo 10, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

##«3-bis) coloro che possiedono, anche per interposta persona o per tramite di società fiduciarie, partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario».

2. 013. Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi, Pedica.

#Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

#ART. 2-bis. - (Ineleggibilità alle cariche elettive parlamentari). - 1. All'articolo 20, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I candidati devono dichiarare, mediante certificazione, ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443, e successive modificazioni, l'assenza di titolarità o di controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 settembre 1990, n. 287, anche per interposta persona, di un'impresa qualora il valore di tale partecipazione sia maggiore di 8 milioni di euro, o l'impresa svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità ed il controllo risultano essere il coniuge, parenti ed affini entro il terzo grado, nonché persone conviventi non a scopo di lavoro domestico».

##2. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 al comma 1, dopo il numero 6, è aggiunto il seguente:

###«6-bis) cancella i nomi dei candidati la cui dichiarazione non risulti conforme alle disposizioni di cui all'articolo 20, secondo comma, secondo e terzo periodo».

2. 04. Sgobio, Licandro, Diliberto, Tranfaglia, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Galante, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

#Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

#ART. 2-bis. - (Ineleggibilità alle cariche elettive parlamentari). - 1. All'articolo 20, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I candidati devono dichiarare, mediante certificazione, ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443, e successive modificazioni, l'assenza di titolarità o del controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 settembre 1990, n. 287, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità ed il controllo risultano essere il coniuge, parenti ed affini entro il terzo grado, nonché persone conviventi non a scopo di lavoro domestico».

##2. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 al comma 1, dopo il numero 6, è aggiunto il seguente:

###«6-bis) cancella i nomi dei candidati la cui dichiarazione non risulti conforme alle disposizioni di cui all'articolo 20, secondo comma, secondo e terzo periodo».

2. 03. Sgobio, Licandro, Diliberto, Tranfaglia, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Galante, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

CAPO II

AUTORITÀ PER LA PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI E DELLE FORME DI ILLECITO ALL'INTERNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ART. 3.

(Istituzione dell'Autorità per la prevenzione dei conflitti di interessi e delle forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione).

#Sopprimere gli articoli 3, 4, 5 e 6.

#Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le parole: garante della concorrenza e del mercato, di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito denominata "Autorità".

3. 68. Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi, Pedica.

#Sopprimerlo.

#Conseguentemente:

##sostituire la rubrica del Capo II con la seguente: Funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di interessi.

3. 66. Ronconi, Giovanardi, D'Alia.

#Sopprimerlo.

#Conseguentemente:

##all'articolo 4:

###comma 1, dopo la parola: Autorità aggiungere le seguenti: garante della concorrenza e del mercato, prevista dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito denominata «Autorità»;

###comma 6, sopprimere le parole: l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e;

###rubrica, dopo la parola: Autorità aggiungere le seguenti: garante della concorrenza e del mercato;

##sostituire l'articolo 5 con il seguente:

###ART. 5. – 1. Ai fini dell'esercizio delle competenze previste dalla legge, il numero dei contratti previsti dall'articolo 11, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è incrementato di dieci unità. Agli stessi fini, l'Autorità può avvalersi di personale dipendente di altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando nel limite di dieci unità;

##sostituire la rubrica del Capo II con la seguente: Competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di prevenzione dei conflitti di interesse e delle forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione.

3. 2. Angelo Piazza, Turco, Villetti.

#Sopprimerlo.

***3. 1.** Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Sopprimerlo.

***3. 50.** Benedetti Valentini, Bocchino, Moffa, Giorgio Conte.

#Sopprimerlo.

***3. 51.** Cota, Stucchi.

#Sopprimerlo.

***3. 61.** Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi, Pedica.

#Sostituirlo con il seguente:

#ART. 3. (Istituzione del collegio di garanzia.) – 1. E' istituita una Commissione bicamerale, denominata collegio di garanzia, alla quale sono attribuiti i poteri previsti dalla presente legge sulla risoluzione dei conflitti di interessi per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.

##2. Il collegio di garanzia è composto da tre senatori e da tre deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

##3. Il collegio di garanzia è presieduto dal Presidente della Camera dei deputati.

3. 52. Cota, Stucchi.

#Sostituirlo con il seguente:

##ART. 3. (Istituzione di una Commissione Parlamentare permanente per la prevenzione dei conflitti d'interessi) - 1. È istituita una Commissione Parlamentare permanente per la prevenzione dei conflitti di interessi.

##2. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. La nomina dei componenti la Commissione tiene conto della specificità e della natura dei compiti ad essa assegnati.

##3. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati per una sola volta.

##4. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati; entro dieci gironi dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

##5. L'ufficio di presidenza, composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto.

##6. Per l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto, o entra in ballottaggio, il più anziano per età.

##7. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 6.

##8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano anche per le elezioni suppletive.

##9. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'articolo seguente.

3. 3. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Giocchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Sostituirlo con il seguente:

#ART. 3. (Competenze di vigilanza sui conflitti di interessi) - 1. Le competenze previste dalla presente legge sono attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

#Conseguentemente:

##all'articolo 4, sopprimere i commi 1 e 6;

##sopprimere l'articolo 5;

##all'articolo 11, comma 3, sopprimere le parole: dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

##all'articolo 12, comma 7, sopprimere le parole: , dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

##all'articolo 25:

###comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 2 milioni di euro;

###sostituire la lettera a) con la seguente: a) per l'anno 2007, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

###lettera b), sostituire la parola: 4.000.000 con la seguente: 1.000.000;

###sostituire la lettera c) con la seguente: c) per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;

#sostituire la rubrica del Capo II con la seguente: Esercizio delle competenze in materia di conflitto di interessi.

3. 4. Adenti.

#Sostituirlo con il seguente:

#ART. 3. - 1. La vigilanza sui conflitti di interessi è esercitata, rispettivamente, nei congrui casi, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

#2. Ogniqualvolta nel testo della presente legge ricorre la parola Autorità il riferimento è inteso ai sensi del comma precedente.

3. 5. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 2, sostituire le parole: dai Presidenti del Senato e della Camera, d'intesa tra loro con le seguenti: dal Presidente della Repubblica.

3. 54. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 4, dopo la parola: magistrati aggiungere la seguente: a riposo.

3. 53. Contento.

#Al comma 5, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

#a-bis) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto, nei due anni precedenti, la carica di Presidente di commissione parlamentare in uno dei due rami del Parlamento.

3. 55. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 5, lettera e), dopo la parola consulenti aggiungere le seguenti: per la cura di interessi economici.

3. 67. Ronconi, Giovanardi, D'Alia.

#Al comma 5, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

#f) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto, nei due anni precedenti, la carica di parlamentare italiano o europeo;

#g) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto, nei due anni precedenti, cariche all'interno di organismi di partiti o di movimenti politici, o di associazioni sindacali o di categoria.

3. 63. Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi, Pedica.

#Al comma 5, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

#f) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto, nei due anni precedenti, cariche all'interno di organismi di partiti o di movimenti politici, o di associazioni sindacali o di categoria.

3. 64. Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi, Pedica.

#Al comma 5, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

#f) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto, nei due anni precedenti, la carica di parlamentare italiano o europeo;

3. 65. Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi, Pedica.

#Al comma 6, sopprimere le parole: , qualora il medesimo non ritenga di rassegnare le dimissioni.

3. 56. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 6, sopprimere le parole: in ogni caso.

3. 57. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: fino alla fine della legislatura nella quale è stato eletto o nominato.

3. 58. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 12, lettera l), sostituire la parola: 15.000 con la seguente: 100.000.

3. 62. Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi.

#Al comma 13, sopprimere il secondo periodo.

3. 60. Zaccaria, Boato, Bressa, Amici, Marone.

#Al comma 13, secondo periodo, sopprimere le parole: , senza che in ogni caso risultino le eventuali opinioni in dissenso.

3. 59. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 15, sostituire la parola: 2.000.000 con la seguente: 1.500.000.

#Conseguentemente:

##all'articolo 25:

###alinea, sostituire la parola: 5.000.000 con la seguente: 4.500.000;

###lettera a), sostituire la parola: 2.350.000 con la seguente: 1.850.000;

###lettera b), sostituire la parola: 1.000.000 con la seguente: 500.000;

###lettera c), sostituire la parola: 900.000 con la seguente: 400.000.

3. 60. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 3)

ART. 4.

(Funzioni e poteri dell'Autorità).

#Sopprimerlo.

***4. 1.** Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Sopprimerlo.

***4. 50.** Benedetti Valentini, Bocchino, Moffa, Giorgio Conte.

#Sopprimerlo.

***4. 51.** Cota, Stucchi.

#Sopprimerlo.

***4. 59.** Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi, Pedica.

##Sostituirlo con il seguente:

#ART. 4. (Funzioni e poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di interessi) - 1. L'Autorità esercita tutte le funzioni e i poteri previsti dalla presente legge, al fine di prevenire ed eventualmente sanzionare i conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo di cui all'articolo 7.

##2. Ogni provvedimento assunto nell'esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti all'Autorità dalla presente legge deve essere motivato.

##3. L'Autorità può chiedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a qualunque organo della pubblica amministrazione, ad ogni ente pubblico, ad ogni società pubblica o privata, le notizie e i dati necessari per l'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.

##4. L'Autorità si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un apposito nucleo del Corpo della guardia di finanza e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici, per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritiene necessari ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.

##5. Le procedure relative alle attività svolte dall'Autorità, idonee a garantire a tutti gli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione, sono stabilite con

regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata sulla base di uno schema predisposto dall'Autorità, e sentite le competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione dello schema.

##6. L'Autorità presenta al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui alla presente legge.

##Conseguentemente, all'articolo 11, comma 3, sopprimere le parole: dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

4. 70. D'Alia, Ronconi, Giovanardi.

#Sostituirlo con il seguente:

#ART. 4. (*Funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di interessi.*) - 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 1, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e promuove nei casi di inosservanza:

###a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio ad opera dell'Amministrazione competente o di quella vigilante l'ente o l'impresa;

###b) la sospensione del rapporto di impiego o di lavoro pubblico o privato;

###c) la sospensione dall'iscrizione in albi e registri professionali, che deve essere richiesta agli ordini professionali per gli atti di loro competenza.

##2. Gli organismi e le autorità competenti provvedono all'adozione degli atti di cui al comma 1, tenendo conto della richiesta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

##3. Al fine di accertare la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 2, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esamina, controlla e verifica gli effetti dell'azione del titolare di cariche di governo con riguardo alla eventuale incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare di cariche di governo, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

##4. È fatto salvo l'obbligo di denuncia alla competente autorità giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale.

##5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valutate preventivamente e specificatamente le condizioni di proponibilità ed ammissibilità della questione, procede d'ufficio alle verifiche di competenza. A tale fine, corrisponde e collabora con gli organi delle Amministrazioni, acquisisce i pareri delle altre Autorità amministrative indipendenti competenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, con i limiti opponibili all'autorità giudiziaria.

##6. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si avvale dei poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto compatibili.

##7. Nello svolgimento del procedimento di cui al presente articolo è garantita la partecipazione procedimentale dell'interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

##8. Quando l'impresa facente capo al titolare di cariche di governo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero le imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pongono in essere comportamenti diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 2, e vi è prova che chi ha agito conosceva tale situazione di conflitto, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato diffida l'impresa ad astenersi da qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive. In caso di

inottemperanza entro il termine assegnato, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato infligge all'impresa una sanzione pecuniaria correlata alla gravità del comportamento e commisurata nel massimo al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa stessa.

##9. A seguito degli accertamenti di cui ai commi 1, 3 e 5, o della eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al comma 8, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Nella segnalazione sono indicati i contenuti della situazione di privilegio, gli effetti distorsivi realizzatisi sul mercato e, in generale, le conseguenze di tale situazione di privilegio, nonché le eventuali sanzioni inflitte alle imprese.

4. 52. Cota, Stucchi.

#Sostituirlo con il seguente:

##ART. 4. (*Poteri e compiti della Commissione parlamentare permanente per la prevenzione dei conflitti di interessi.*) - La Commissione parlamentare permanente per la prevenzione dei conflitti di interessi, valutate le dichiarazioni dei titolari di cariche di Governo ed i documenti da questi trasmessi, nonché ogni ulteriore informazione fornita da pubbliche amministrazioni, o da chiunque vi abbia interesse, inclusi gli enti aventi quali finalità statutaria la protezione di interessi collettivi o diffusi, procede alle verifiche necessarie per verificare eventuali violazioni delle presente legge.

##2. La Commissione può richiedere in ogni momento ai soggetti pubblici e privati che ne siano in possesso di fornire informazioni ed esibire documenti utili ai fini delle verifiche di propria competenza; essa può inoltre disporre ispezioni di luoghi per la ricerca e l'estrazione di copia di documenti anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, inclusi gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

##3. La Commissione può inoltre disporre perizie ed analisi tecniche, economiche e statistiche, nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini delle verifiche di sua competenza.

##4. La Commissione può richiedere informazioni e pareri all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, anche in relazione ai possibili effetti degli atti del Governo rispetto agli ambiti di competenza di ciascuna.

##5. La Commissione esamina le dichiarazioni dei titolari di cariche di Governo di cui all'articolo 8 nonché i documenti trasmessi, ed eseguita ogni ulteriore attività istruttoria ritenuta necessaria:

- a) verifica l'osservanza degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 8;
- b) verifica l'esistenza di situazioni di incompatibilità in capo a titolari di cariche di Governo;
- c) assicura l'osservanza dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 11 e segnala ai titolari di cariche di Governo eventuali casi di inopportunità istituzionale dell'astensione;
- d) accerta che non siano adottati atti viziati da conflitti d'interesse;
- e) vigila sull'osservanza dell'obbligo di conferimento di mandato di cui all'articolo 12 nonché sull'esecuzione e sulle vicende modificative del medesimo e segnala ai titolari di cariche di Governo eventuali ulteriori casi di opportunità istituzionale del conferimento del mandato.

##6. L'approvazione del regolamento e delle eventuali successive modifiche proposte da ciascuno dei componenti della Commissione ha luogo a scrutinio palese, con la maggioranza assoluta dei componenti.

#Consequentemente:

#dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

##ART. 4 bis. (*Comunicazione alle Camere ed eventuale mozione di sfiducia*) -1. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge da parte di titolari di cariche di Governo, la Commissione informa prontamente ciascuna Camera, anche al fine dell'eventuale presentazione di

mozione di sfiducia nei confronti del Governo o di ciascuno dei suoi componenti, ai sensi dell'articolo 94, della Costituzione.

*##2.*La Commissione informa altresì le Camere circa eventuali atti adottati in violazione dell'articolo 2 con l'astensione del titolare di cariche di Governo in situazione di conflitto d'interessi, nonché circa atti che arrechino un vantaggio rilevante e differenziato ad un titolare di cariche di Governo diverso da quello che li ha adottati, con pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l'interesse pubblico.

4. 71. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Sopprimere il comma 2.

#Consequentemente:

##all'articolo 27, sopprimere il comma 4.

4. 56. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 5, sopprimere le parole: di un apposito nucleo.

4. 55. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 5, dopo le parole: e della collaborazione aggiungere le seguenti: delle altre Forze di polizia e.

4. 58. Giuditta.

#Al comma 7, sostituire la parola: centoventi con la seguente: centottanta.

4. 54. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 7, sopprimere le parole: , formulata sulla base di uno schema predisposto dall'Autorità.

4. 53. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 8, sostituire la parola: semestrale con la seguente: quadrimestrale.

4. 57. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 4)

ART. 5.

(Personale dell'Autorità).

#Sopprimerlo.

***5. 1.** Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Sopprimerlo.

***5. 50.** Cota, Stucchi.

#Sopprimerlo.

***5. 58.** Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi, Pedica.

#Sostituirlo con il seguente:

##ART. 5. (Potenziamento dell'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) – 1. Il ruolo organico di cui all'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è integrato di cinquanta unità.

##2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 1.700.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

##3. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge l'Autorità può avvalersi, quando lo ritenga necessario, della consulenza di esperti, nel limite massimo di spesa di 300.000 euro per per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

5. 70. Ronconi, D'Alia, Giovanardi.

#Sostituirlo con il seguente:

##ART. 5. (Regolamento e organizzazione interna della Commissione Parlamentare permanente per la prevenzione dei conflitti d'interessi) – 1. L'attività e il funzionamento della Commissione parlamentare permanente per la prevenzione dei conflitti d'interessi e dei comitati istituiti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa.

##2. L'approvazione del regolamento e delle eventuali successive modifiche proposte da ciascuno dei componenti della Commissione ha luogo a scrutini palese con la maggioranza assoluta dei componenti.

5. 71. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 1, premettere il seguente periodo: E' trasferito all'Autorità il personale integrativo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215.

#Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: del personale aggiungere le seguenti: eccedente quello di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215.

5. 59. Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi, Pedica.

#Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: cinquanta con la seguente: quaranta.

5. 54. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Sopprimere il comma 3.

5. 51. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 4, sostituire la parola: 1.700.000 con la seguente: 1.200.000.

5. 52. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Sopprimere il comma 5.

5. 53. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Sopprimere il comma 6.

5. 55. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 6, sostituire le parole: che ne risponde al presidente, del quale è nominato con le seguenti: che è nominato dall'Autorità.

5. 56. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 7, sostituire la parola: 1.000.000 con la seguente: 700.000.

5. 57. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 5)

ART. 6.

(Giurisdizione competente e termini per le impugnazioni).

#Sopprimerlo.

#Conseguentemente:

##all'articolo 10, comma 6, sopprimere le parole: , salve le impugnazioni previste dall'articolo 6;

##all'articolo 11, comma 5, sopprimere le parole: , salve le impugnazioni previste dall'articolo 6;

##all'articolo 12, comma 19, sopprimere le parole: , salve le impugnazioni previste dall'articolo 6.

***6. 1.** Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Sopprimerlo.

#Conseguentemente:

##all'articolo 10, comma 6, sopprimere le parole: , salve le impugnazioni previste dall'articolo 6;

##all'articolo 11, comma 5, sopprimere le parole: , salve le impugnazioni previste dall'articolo 6;

##all'articolo 12, comma 19, sopprimere le parole: , salve le impugnazioni previste dall'articolo 6.

***6. 50.** Cota, Stucchi.

Sopprimerlo.

#Conseguentemente:

##all'articolo 10, comma 6, sopprimere le parole: , salve le impugnazioni previste dall'articolo 6;
##all'articolo 11, comma 5, sopprimere le parole: , salve le impugnazioni previste dall'articolo 6;
##all'articolo 12, comma 19, sopprimere le parole: , salve le impugnazioni previste dall'articolo 6.
***6. 53.** Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi, Pedica.

#Sostituirlo con il seguente:

#ART. 14. (Competenza giurisdizionale) - 1. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati dall'Autorità sono impugnabili esclusivamente dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

##2. Avverso la decisione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio può essere presentato ricorso innanzi al Consiglio di Stato.

##3. Qualora il Governo abbia sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della decisione dell'autorità giudiziaria, la Corte costituzionale decide con urgenza.

6. 51. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 4, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: con urgenza.

6. 52. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 6)

Capo III

PREVENZIONE DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI DEI TITOLARI DI CARICHE DI GOVERNO

ART. 7.

(Ambito soggettivo di applicazione).

#Sopprimerlo.

***7. 1.** Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Sopprimerlo.

***7. 50.** Cota, Stucchi.

#Sostituirlo con il seguente:

#ART. 7. – (Ambito soggettivo di applicazione). - 1. I titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi.

##2. Agli effetti della presente legge per titolare di cariche di governo si intende il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai Presidenti di regione.

7. 51. Cota, Stucchi.

#Al comma 2 aggiungere, infine, le parole: i Presidenti di regione, i componenti le giunte ed i presidenti dei consigli regionali compatibilmente con quanto indicato dall'articolo 21, i Presidenti, di provincia, i componenti la giunta e i presidenti dei consigli provinciali, i sindaci, i componenti la giunta ed i presidenti dei consigli di comuni superiori ai quindicimila abitanti.

#Conseguentemente:

#all'articolo 9, comma 6, aggiungere, in fine, le parole: al presidente della provincia, al presidente del consiglio provinciale, al sindaco e al presidente del consiglio comunale, a seconda dei casi, perché informino gli organi.

#all'articolo 11, comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o, a seconda dei casi, il presidente della provincia, il presidente del consiglio provinciale, il sindaco e il presidente del consiglio comunale

7. 53. Ronconi, Giovanardi, D'Alia.

#Al comma 2 aggiungere, infine, le parole: , i presidenti, gli amministratori delegati, i membri del consiglio di amministrazione e tutti coloro che esercitano funzioni di governo negli enti pubblici, anche economici, e nelle società a prevalente partecipazione pubblica.

7. 3. Angelo Piazza, Turco, Villetti.

#Sopprimere il comma 3.

7. 52. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Giocchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 7)

#Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

#ART. 7-bis. (Cause ostative all'assunzione delle cariche di Governo) – 1. 1. Non possono ricoprire le cariche di cui all'articolo 7:

##a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

##b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

##c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

##d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

##e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

##2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del Codice di Procedura Penale è equiparata a condanna.

##3. L'eventuale nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla e gli atti eventualmente compiuti dal titolare della carica di Governo sono nulli ed inefficaci, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. I medesimi effetti si determinano nel caso le cause ostative di cui al comma 1 intervengano successivamente all'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 3.

##4. Le disposizioni previste ai commi 1 e 3 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale la nomina è di competenza di uno dei titolari delle cariche di cui all'articolo 3.

##5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del Codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

##*Conseguentemente, al titolo, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* e di cause ostative alla loro assunzione.

7. 012. Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi.

#Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

#ART. 7-bis. (*Cause ostative all'assunzione delle cariche di Governo*) – 1. La nomina alla carica di Governo di coloro che rientrino nelle fattispecie disciplinate dall'articolo 58, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è nulla ed inefficace, salva ogni sua ulteriore responsabilità. I medesimi effetti si determinano nel caso in cui le cause ostative previste nel precedente periodo intervengano successivamente all'assunzione di una delle cariche di Governo.

##*Conseguentemente, al titolo, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* e di cause ostative alla loro assunzione.

7. 010. Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi.

#Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

#ART. 7-bis. (*Cause ostative all'assunzione delle cariche di Governo*) – 1. Non possono ricoprire le cariche di Governo coloro che rientrino nelle fattispecie disciplinate dall'articolo 58, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

#2. L'eventuale nomina dei soggetti di cui al precedente comma è nulla ed inefficace.

##*Conseguentemente, al titolo, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* e di cause ostative alla loro assunzione.

7. 011. Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi, Pedica.

ART. 8.

(*Dichiarazioni*).

#Sopprimerlo.

#Conseguentemente, sopprimere l'articolo 18.

8. 1. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Sostituirlo con il seguente:

#ART. 8. - (Dichiarazione degli interessati). - 1. Entro trenta giorni dall'assunzione della carica di governo, il titolare dichiara all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge sussistenti alla data di assunzione della carica.

##2. Entro i trenta giorni successivi al termine di cui al comma 1, il titolare trasmette, inoltre, i dati relativi alle proprie attività patrimoniali, ivi comprese le partecipazioni azionarie; rientrano nell'obbligo di comunicazione di cui al presente comma anche le attività patrimoniali detenute nei tre mesi precedenti l'assunzione della carica. Non rientrano nell'obbligo di comunicazione i patrimoni che il titolare della carica di governo abbia conferito prima dell'assunzione della carica ad un *blind-trust* costituito secondo le norme di cui all'articolo 10.

##3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono rese anche all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, quando la situazione di incompatibilità riguarda i settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialità e dell'editoria, anche elettronica, e quando i dati patrimoniali sono attinenti a tali settori.

##4. Il titolare di cariche di governo deve dichiarare, ai sensi dei commi 1 e 2, ogni successiva variazione dei dati patrimoniali in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.

##5. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente articolo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvedono agli accertamenti di competenza con le modalità di cui agli articoli 7, 8 e 11.

##6. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese anche dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado del titolare di cariche di governo.

8. 51. Cota, Stucchi.

#Al comma 1, alinea, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: trenta giorni.

8. 53. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: , nonché analoghe cariche comunque denominate.

8. 61. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: Nella dichiarazione fino alla fine della lettera.

8. 55. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.

8. 54. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 2, sopprimere la lettera f).

8. 56. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 4, sostituire le parole: 50.000 euro con le seguenti: 500.000 euro.

8. 57. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 4, sostituire le parole: , dei parenti e degli affini entro il secondo grado con le seguenti: non separato e dei figli conviventi.

8. 62. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 4 sopprimere le parole: nonché delle persone conviventi non a scopo di lavoro domestico.

8. 8. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 5, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: trenta giorni.

8. 64. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 6, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: trenta giorni.

8. 65. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 6 sopprimere le parole: salvo che si riferisca a beni conferiti ad un trust a norma della presente legge.

8. 9. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 7, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: trenta giorni.

8. 66. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 7 sopprimere le parole: salvo che i predetti beni siano stati conferiti in un trust a norma della presente legge.

8. 10. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Sopprimere il comma 8.

#Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: ai commi 1 e 8 con le seguenti: al comma 1.
8. 50. Benedetti Valentini, Bocchino, Moffa, Giorgio Conte.

Al comma 8, sostituire le parole: devono essere con le seguenti: possono essere.
8. 52. Angelo Piazza, Turco, Villetti.

#Al comma 8, sostituire le parole: da parenti e affini entro il secondo grado con le seguenti: non separato e dai figli conviventi.

#Conseguentemente, all'articolo 18, comma 4, sostituire le parole: parenti e affini entro il secondo grado con le seguenti: non separato e ai figli conviventi.

8. 63. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 8, sopprimere le parole da: e dalle persone con esso fino alla fine del comma.

#Conseguentemente, all'articolo 18, comma 4, sopprimere le parole: nonché alle persone stabilmente conviventi con il titolare della carica di Governo non a scopo di lavoro domestico,

8. 12. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 10, sostituire le parole: nucleo del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 4, comma 5 con le seguenti: Corpo della guardia di finanza.

8. 58. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 10, sostituire le parole: il nucleo del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 4, comma 5 con le seguenti: un apposito nucleo del Corpo della guardia di finanza.

8. 68. Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi, Pedica.

#Al comma 11, sostituire le parole: nucleo del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 4, comma 5 con le seguenti: Corpo della guardia di finanza

8. 59. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: sessanta giorni.

8. 60. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Sopprimere il comma 13.

8. 14. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 13, aggiungere, in fine, le parole: , purché tali posizioni risalgano almeno a ventiquattro mesi prima dell'assunzione della carica di Governo.

8. 69. Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi, Pedica.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 8)

ART. 9.

(Astensione).

#Sopprimerlo.

#Conseguentemente, sopprimere l'articolo 19.

***9. 1.** Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Sopprimerlo.

#Conseguentemente, sopprimere l'articolo 19.

***9. 50.** Benedetti Valentini, Bocchino, Moffa, Giorgio Conte.

#Sostituirlo con il seguente:

#ART. 9 – (Abuso di posizione dominante e ipotesi di responsabilità). - 1. Restano ferme le vigenti disposizioni volte a prevenire e reprimere l'abuso di posizione dominante di cui all'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

##2. Resta, altresì, fermo il divieto di atti o comportamenti aventi per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dell'articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

##3. La violazione delle disposizioni richiamate nel comma 2 è sanzionata anche quando è compiuta avvalendosi di atti posti in essere dal titolare di cariche di governo, dall'impresa facente capo al titolare medesimo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero dalle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della citata legge n. 287 del 1990

##4. Le disposizioni della presente legge non escludono l'applicabilità delle norme civili, penali, amministrative e disciplinari vigenti, quando ne sussistano i presupposti.

9. 51. Cota, Stucchi.

#Sostituirlo con il seguente:

#ART. 6 - (Obbligo di astensione) - 1. Il titolare di cariche di Governo si astiene dall'adozione di atti o provvedimenti relativi alle medesime attività economiche svolte dalle imprese da egli controllate, o al cui capitale egli partecipi in qualunque misura.

##2. Il titolare di cariche di Governo può richiedere in via preventiva la valutazione della Commissione parlamentare per la prevenzione dei conflitti di interessi, circa l'applicazione dell'obbligo di astensione, o circa l'opportunità istituzionale dell'astensione.

##3. L'obbligo di astensione non si applica nei casi di atti dovuti.

9. 2. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 1, dopo le parole: del provvedimento aggiungere le seguenti: con danno per l'interesse pubblico.

9. 56. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: con danno per l'interesse pubblico.

9. 54. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 5, sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: tre giorni.

9. 55. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 9)

ART. 10.

(Incompatibilità generali).

#Sopprimerlo.

***10. 1.** Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Sopprimerlo.

***10. 50.** Benedetti Valentini, Bocchino, Moffa, Giorgio Conte.

#Sostituirlo con il seguente:

#ART. 10. – (Incompatibilità). – 1. Il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non può:

###a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare, di amministratore di enti locali, come definito dall'articolo 77, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni, ad esclusione delle cariche di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60;

###b) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;

###c) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale;

###d) esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di tali attività il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica; inoltre, non può ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre funzioni comunque denominate, né compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti;

###e) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico;

###f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro privato.

##2. L'imprenditore individuale provvede a nominare uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile.

##3. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1 cessano dalla data del giuramento relativo agli incarichi di cui all'articolo 1 e comunque dall'effettiva assunzione della carica; da essi non può derivare, per tutta la durata della carica di governo, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare. Le attività di cui al comma 1 sono vietate anche quando siano esercitate all'estero.

##4. L'incompatibilità prevista dalla disposizione di cui alla lettera *d*) del comma 1 costituisce causa di impedimento temporaneo all'esercizio della professione e come tale è soggetta alla disciplina dettata dall'ordinamento professionale di appartenenza. L'incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta.

##5. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nell'analogha posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno del giuramento e comunque dall'effettiva assunzione della carica. Resta fermo anche per i titolari delle cariche di governo che i periodi trascorsi nello svolgimento dell'incarico in posizione di aspettativa o di fuori ruolo non recano pregiudizio alla posizione professionale e alla progressione di carriera.

10. 53. Cota, Stucchi.

#Al comma 1, sopprimere la lettera c).

10. 51. Benedetti Valentini, Bocchino, Moffa, Giorgio Conte.

#Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: , o di lavoro autonomo fino alla fine della lettera con le seguenti: o di lavoro autonomo connesse con le cariche di cui all'articolo 7, di qualunque natura, anche se non retribuite, a favore di soggetti pubblici o privati.

10. 70. Contento.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

10. 52. Benedetti Valentini, Bocchino, Moffa, Giorgio Conte.

#Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: anche per fino alla fine della lettera.

10. 58. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: per interposta persona o.

10. 60. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: o attraverso società fiduciarie.

10. 59. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

#f) la titolarità, la proprietà di quote o di azioni di maggioranza o la detenzione di un pacchetto azionario di controllo, sia direttamente che per interposta persona, di società o di imprese facenti parte dei seguenti settori:

##1) concessionarie private della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale;

##2) imprese editrici di testate quotidiane, di testate periodiche, con diffusione nazionale o pluriregionale, o imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente dalle dimensioni o dalle tecnologie utilizzate;

##3) servizi erogati in regime di concessione;

##4) difesa, energia, telecomunicazioni, credito, finanza e assicurazioni, opere pubbliche e lavori pubblici;

##5) concessionarie della riscossione di imposte statali, regionali e comunali, o comunque operanti in tali attività.

10. 69. Bonelli, De Zulueta, Balducci, Fundarò, Cassola, Francescato, Lion, Pellegrino, Camillo Piazza, Poletti, Trepiccione, Zanella.

#Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

#1-bis. Le cariche di presidente, amministratore delegato, membro del consiglio di amministrazione e di tutti coloro che esercitano funzioni di governo negli enti pubblici, anche economici, e nelle società a prevalente partecipazione pubblica, sono incompatibili con le cariche di cui alla lettera e) del precedente comma, qualora riguardino attività e funzioni ulteriori e diverse rispetto a quelle svolte a seguito dell'assunzione della carica di governo di cui alla presente legge.

10. 67. Angelo Piazza, Turco, Villetti.

#Sopprimere il comma 3.

10. 71. Licandro, Sgobio, Diliberto, Tranfaglia, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

#Al comma 3, dopo le parole: L'imprenditore individuale aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quanto previsto all'articolo 11.

10. 54. Franco Russo, Mascia, Frias.

#Al comma 3, sopprimere le parole: d'intesa con l'Autorità.

***10. 61.** Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 3, sopprimere le parole: d'intesa con l'Autorità.

***10. 68.** Adenti.

#Al comma 3, sopprimere le parole: costituisce un trust ovvero

10. 65. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 3, sopprimere le parole da: ovvero provvede a nominare fino alla fine del comma.

10. 55. Franco Russo, Mascia, Frias.

#Sopprimere il comma 5.

10. 63. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 5, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.

10. 62. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 7, sopprimere le parole da: , e comunque soltanto fino alla fine del comma.

10. 72. Contento.

#Al comma 10, sopprimere le parole: , salve le impugnazioni previste dall'articolo 6.

10. 73. Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi, Pedica.

#Al comma 10, sostituire le parole da: , salve le impugnazioni fino alla fine del comma, con le seguenti: l'Autorità riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, anche al fine della eventuale presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Governo o di ciascuno dei suoi componenti, ai sensi dell'articolo 94 della Costituzione.

10. 64. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 10, aggiungere, in fine, le parole: e in tal caso decade immediatamente dalla carica.

#Conseguentemente, al comma 11, sopprimere l'ultimo periodo.

10. 74. Licandro, Sgobio, Diliberto, Tranfaglia, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

#Al comma 10, aggiungere, in fine, le parole: e pertanto decade dalla carica stessa.

10. 56. Zaccaria, Boato, Franco Russo, Bressa, Mascia, Amici, Frias.

#Sopprimere il comma 11.

10. 66. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 11, sostituire le parole da: il presidente della Repubblica fino alla fine del comma con le seguenti: l'interessato, il Presidente della Repubblica, i presidenti delle Camere, il presidente del Consiglio dei ministri, il quale dispone gli atti di sua competenza al fine di provvedere alla revoca della nomina del ministro interessato. Per le altre cariche vengono informati dall'Autorità l'interessato, i presidenti delle Camere ed il presidente del Consiglio dei ministri, il quale dispone gli atti di sua competenza al fine di provvedere alla revoca delle nomine in questione.

10. 75. Sgobio, Licandro, Diliberto, Tranfaglia, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

#Al comma 11, terzo periodo, dopo le parole: mancato esercizio dell'opzione aggiungere le seguenti: e degli effetti giuridici che ne conseguono.

10. 57. Franco Russo, Mascia, Frias.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 10)

ART. 11.

(Incompatibilità determinate dalla specifica natura del patrimonio del titolare della carica di Governo).

#Sopprimerlo.

11. 53. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Sostituirlo con il seguente:

#ART. 11. – (Incompatibilità determinate dalla specifica natura del patrimonio del titolare della carica di governo). - 1. Entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la consistenza del patrimonio detenuto anche per interposta persona dalle persone che ricoprono cariche di governo, ai sensi dell'articolo 1.

##2. Qualora, a seguito degli accertamenti di cui al comma 1 risulti che il titolare della carica di governo disponga di interessi patrimoniali e finanziari superiori a 50 milioni di euro, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato richiede all'interessato la presentazione, nei successivi trenta giorni, di un piano per la soluzione del potenziale conflitto di interessi. Nei successivi trenta giorni, l'Autorità, in contraddittorio con l'interessato svolge un'istruttoria, al termine della quale, ove ritenga che il piano proposto sia inidoneo a rimuovere il conflitto di interessi, delibera un parere motivato circa la sussistenza del conflitto medesimo e lo trasmette al Collegio di garanzia di cui all'articolo 3, unitamente agli atti dell'istruttoria. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato procede analogamente alla contestazione del conflitto e alla trasmissione degli atti al Collegio di garanzia nel caso in cui il titolare della carica di governo non presenti, nei termini prescritti, il piano per la soluzione del potenziale conflitto di interessi.

##3. Completati gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, qualora sia accertato che non sussistono più situazioni di potenziale conflitto di interessi rilevanti ai sensi del presente articolo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato rilascia al titolare della carica di governo una dichiarazione con cui attesta che il medesimo è in regola con le prescrizioni di cui al presente articolo.

11. 50. Cota, Stucchi.

#Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 40 milioni;

#Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 40 milioni.

11. 55. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 30 milioni;

#Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 30 milioni.

11. 57. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 8 milioni;

#Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 8 milioni.

11. 67. Licandro, Sgobio, Diliberto, Tranfaglia, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

#Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

#b) con la titolarità o il controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 settembre 1990, n. 287, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità ed il controllo risultano essere il coniuge, parenti ed affini entro il secondo grado, nonché persone conviventi non a scopo di lavoro domestico.

11. 77. Donadi, Costantini, Belisario, Mura, Borghesi, Pedica.

#Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

#b) con la titolarità o il controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 settembre 1990, n. 287, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità ed il controllo risultano essere il coniuge, parenti ed affini entro il secondo grado, nonché persone conviventi non a scopo di lavoro domestico.

11. 78. Donadi, Costantini, Belisario, Mura, Borghesi, Pedica.

#Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o il controllo.

11. 56. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dallo Stato aggiungere le seguenti: , la cui natura, in relazione alle specifiche funzioni di Governo attribuite, configura l'ipotesi di cui all'articolo 2 della presente legge,

11. 59. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dallo Stato aggiungere le seguenti: , dal comune o dalla provincia.

11. 66. Ronconi, Giovanardi, D'Alia.

#Sopprimere il comma 2.

11. 68. Licandro, Sgobio, Diliberto, Tranfaglia, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier

#Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

***11. 52.** Angelo Piazza, Turco, Villetti.

#Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

***11. 73.** Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi, Pedica.

#Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 30 giorni con le seguenti: 40 giorni.

#Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 30 giorni con le seguenti: 40 giorni.

11. 58. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 3, sopprimere l’ultimo periodo.

11. 54. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

*#3-bis. Il titolare della carica di Governo che si trova nelle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1, lettere a) e b), può scegliere di procedere alla alienazione parziale o totale dei beni, ovvero di istituire un *trust* con le caratteristiche di cui all’articolo 14, salvo che l’Autorità, valutata la posizione del soggetto interessato, disponga di procedere necessariamente all’alienazione dei beni ed al conferimento del ricavato di dismissione in un analogo *trust*.*

11. 74. Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi, Pedica.

#Al comma 4, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e il relativo termine, di cui al comma 3, decorre dalla data di pubblicazione.

11. 60. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Sopprimere il comma 5.

11. 62. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 5, sopprimere le parole: , salve le impugnazioni previste dall’articolo 6,

11. 75. Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi, Pedica.

#Al comma 5, sostituire le parole da: salve le impugnazioni fino alla fine del comma, con le seguenti: l’Autorità riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del

Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, anche al fine della eventuale presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Governo o di ciascuno dei suoi componenti, ai sensi dell'articolo 94 della Costituzione.

11. 61. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: ; in tal caso decade immediatamente dalla carica.

#Conseguentemente, al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

11. 69. Licandro, Sgobio, Diliberto, Tranfaglia, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier

#Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e pertanto decade dalla carica stessa.

11. 51. Zaccaria, Boato, Franco Russo, Bressa, Mascia, Amici, Frias.

#Sopprimere il comma 6.

11. 64. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Sopprimere il comma 7.

11. 65. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato

#Sostituire il comma 7, con il seguente:

#7. Salvo quanto disposto dal comma 5, nel caso di mancato esercizio dell'opzione entro il termine prescritto, l'Autorità applica una sanzione amministrativa da 50.000 a 150.000 euro. Nel caso di persistente mancato esercizio dell'opzione quando il titolare della carica di Governo ha, anche per interposta persona, la titolarità o il controllo di un'impresa che svolga la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione dello Stato, si procede alla immediata revoca della concessione o dell'autorizzazione rilasciata al titolare della carica di Governo.

11. 71. Licandro, Sgobio, Diliberto, Tranfaglia, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

#Sopprimere il comma 8.

11. 63. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 8, sopprimere il primo periodo.

11. 76. Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi, Pedica.

#Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: gli adempimenti necessari fino a: sessanta giorni con le seguenti: i tempi per conseguire l'obiettivo ai sensi della presente legge e comunque non oltre novanta giorni

11. 72. Licandro, Sgobio, Diliberto, Tranfaglia, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

#Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

#9. Le cariche di cui all'articolo 7 sono, altresì, incompatibili

##a) con il possesso, anche per interposta persona o per tramite di società fiduciarie, di partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario;

##b) con la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di Governo nel medesimo settore di mercato, superiore a 10 milioni di euro, tale da configurare il rischio evidente di turbative della concorrenza o di condizionamento dell'attività di governo.

#10. Il limite di 10 milioni di euro indicato nella lettera b) del comma 9 è incrementato ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.

#11. Nei casi di impresa individuale, si applica il comma 3 dell'articolo 9.

#12. Ai fini della presente legge si intendono per rilevanti le partecipazioni di controllo o che partecipino al controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché le partecipazioni superiori al 4,99 per cento del capitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e del 20 per cento negli altri casi. Sono altresì rilevanti gli accordi contrattuali ovvero i vincoli statutari che consentano di esercitare il controllo o la direzione e il coordinamento anche di enti non societari.

#13. Nei casi previsti dalla lettera b) del comma 9, l'Autorità è tenuta a valutare, in particolare, se il titolare della carica di Governo possa, direttamente o indirettamente, influenzare l'attività dell'impresa ovvero il settore di mercato nel quale l'impresa opera.

#14. L'Autorità applica quindi le medesime disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

#15. Nel caso in cui il titolare della carica di Governo abbia optato per il mantenimento della carica e, quindi, per l'alienazione totale o parziale dei beni e delle partecipazioni che determinano le situazioni di incompatibilità di cui al comma 9, lettere a) e b), alla stessa deve provvedersi secondo gli adempimenti necessari concordati con l'Autorità, nel quale sono indicati quali beni è necessario dismettere ed in quale quantità. Nel caso in cui si sia verificata la condizione di cui al comma 9, lettera b), l'Autorità deve indicare altresì i limiti del reinvestimento del ricavato dell'alienazione, necessari affinché non persistano o si determinino nuovamente situazioni di potenziale conflitto di interessi.

#16. Nei casi di cui al comma 9, lettere a) e b), dal momento dell'invito all'opzione di cui al comma 3, l'esercizio del diritto di voto delle partecipazioni, azioni o quote che, direttamente o indirettamente e anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, facciano parte delle attività patrimoniali degli interessati, è sospeso sino alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dell'attestazione di cui al comma 8.

#17. Nei sessanta giorni successivi le assemblee delle società nelle quali i titolari delle cariche di Governo possiedono partecipazioni rilevanti ai sensi del comma 12, sono convocate dagli organi statutariamente competenti per deliberare sulla conferma o sulla sostituzione dei relativi amministratori.

#18. Se l'assemblea non è convocata nel termine indicato nel comma 16, il tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale la società, su ricorso dell'Autorità, ordina per decreto la convocazione dell'Assemblea, designando la persona che deve presiederla.

#Conseguentemente, sopprimere gli articoli 12, 13, 14, 15, e 17.

11. 79. Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi, Pedica.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 11)

ART. 12.

(Separazione degli interessi).

#Sopprimerlo.

***12. 1.** Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Giacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Sopprimerlo.

***12. 22.** Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi, Pedica.

Sopprimerlo.

***12. 50.** Benedetti Valentini, Bocchino, Moffa, Giorgio Conte.

#Sostituirlo con il seguente:

#ART. 12 - (Obbligo di conferimento di mandato irrevocabile con rappresentanza per l'esercizio di facoltà inerenti a partecipazioni di controllo al capitale di imprese attive in settori sensibili e/o quotate) - 1. Qualora il titolare di cariche di Governo sia titolare di partecipazioni di controllo, o comunque superiori al 10 per cento del capitale di società quotate in Borsa, e/o attive nei settori:

##a) informazione, con qualsiasi mezzo fornita

##b) comunicazioni elettroniche

##c) infrastrutture e trasporti

##d) difesa

##e) sanità

##f) istruzione

##g) energia

egli ha l'obbligo di conferire ad un soggetto da lui scelto un mandato irrevocabile con rappresentanza per l'esercizio di tutte le facoltà connesse alla partecipazione.

#2. Il mandatario non può essere alcuno dei soggetti equiparati al titolare di cariche di Governo ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della presente legge.

#3. Una apposita Commissione parlamentare, denominata Commissione parlamentare per la prevenzione dei conflitti d'interessi può segnalare al titolare di cariche di Governo l'opportunità istituzionale del conferimento di mandato anche in casi ulteriori.

#4. Il contratto di mandato è concluso mediante atto pubblico a pena di nullità.

#5. Almeno dieci giorni prima della stipula, il titolare di cariche di Governo comunica in via preventiva: il testo integrale del contratto di mandato alla Commissione parlamentare per la prevenzione dei conflitti d'interessi, che dovrà verificarne l'idoneità allo scopo di prevenire eventuali conflitti d'interessi, in particolare per quanto riguarda la persona e le qualità del mandatario, l'esistenza di altri rapporti attuali o passati con il mandante, l'entità dei compensi.

6. Il mandatario agisce nell'interesse del mandante, e nel rispetto delle indicazioni di massima fornite da questi, in forma scritta, all'atto del conferimento del mandato, nonché di eventuali analoghe indicazioni successive.

#7. Tutte le comunicazioni tra mandante e mandatario debbono essere trasmesse in copia alla Commissione parlamentare per la prevenzione dei conflitti d'interessi.

#8. Il mandatario non dà esecuzione ad eventuali istruzioni del mandante prima che siano trascorsi almeno tre giorni dalla comunicazione delle stesse alla Commissione parlamentare per la prevenzione dei conflitti d'interessi, secondo quanto previsto al comma 7.

#9. L'alienazione delle partecipazioni appartenenti al titolare di cariche di Governo, da parte del mandatario, può avere luogo soltanto a condizioni approvate, in via preventiva ed in forma scritta, dal titolare stesso, da comunicarsi alla Commissione parlamentare per la prevenzione dei conflitti d'interessi, secondo quanto previsto al comma 8.

#10. Il mandato può costituire oggetto di risoluzione esclusivamente per il caso di inadempimento del mandatario all'obbligo di agire nell'interesse del mandante, o di inosservanza delle istruzioni di questi. Il mandatario inadempiente è tenuto al risarcimento dei danni secondo le norme generali.

#11. Nel caso di domanda giudiziale di risoluzione, il mandatario non potrà essere sostituito se non successivamente a provvedimento di urgenza o alla sentenza di primo grado che accerti l'inadempimento e disponga la risoluzione del contratto.

#12. Il mandato potrà essere revocato nel solo caso di cessazione della carica di Governo o di alienazione delle partecipazioni tali da far cessare la situazione di controllo, oppure da ridurne l'entità al di sotto del 10 per cento del capitale sociale,

#13. La giurisdizione sulle azioni di nullità, di risoluzione e di risarcimento dei danni relative al contratto di mandato di cui ai commi che precedono appartiene al giudice ordinario competente per territorio.

#14. Il conferimento del mandato non esime comunque il titolare di cariche di Governo dall'obbligo di astensione di cui all'articolo 9, né dal divieto di adozione di atti viziati da conflitti d'interessi, di cui all'articolo 2.

12. 2. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Sostituirlo con il seguente:

#ART. 12. – (*Deliberazione sulla sussistenza del conflitto di interessi*). - 1. Entro trenta giorni dal ricevimento degli atti trasmessi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, il Collegio di garanzia di cui all'articolo 3, ove ritenga, allo stato degli atti, sussistente il conflitto di interessi in capo al titolare della carica di governo, ne dichiara la decadenza dalla carica.

##2. Di tale decisione viene informato, oltre che l'interessato, il Presidente della Repubblica, se il titolare decaduto rivestiva la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Presidente di regione. Per la carica di Sottosegretario e Viceministro viene informato, oltre che l'interessato, il Presidente del Consiglio dei Ministri.

12. 51. Cota, Stucchi.

#Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quaranta giorni.

12. 59. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: anche per interposta persona.

12. 67. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: possieda con le seguenti: sia titolare.

12. 65. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: anche per interposta persona o tramite società fiduciarie.

12. 66. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: anche per interposta persona o

12. 68. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: o tramite società fiduciarie.

12. 64. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: partecipazioni rilevanti *con le seguenti:* partecipazioni di controllo.

12. 61. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 2, lettera a), dopo le parole: comunicazioni di rilevanza nazionale *aggiungere le seguenti:* di imprese editrici di testate quotidiane, di testate periodiche, plurisettemanali, settimanali e quindicinali con diffusione nazionale o pluriregionale, o di imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente dalle tecnologie utilizzate.

12. 89. De Zulueta, Nicchi, Costantini, Giuliotti.

#Al comma 2, lettera a), dopo le parole: comunicazioni di rilevanza nazionale *aggiungere le seguenti:* di imprese editrici di testate quotidiane, di testate periodiche, con diffusione nazionale o pluriregionale, o di imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente dalle tecnologie utilizzate.

12. 94. Bonelli, De Zulueta, Balducci, Fundarò, Francescato, Lion, Pellegrino, Camillo Piazza, Poletti, Trepiccione, Zanella.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario.

12. 63. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 2, sopprimere la lettera b).

12. 62. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

##b) quando il titolare della carica di Governo possieda, anche per interposta persona o tramite società finanziarie, beni, partecipazioni, o titoli nel medesimo settore di mercato, per un valore superiore ai 10 milioni di euro.

12. 92. Zaccaria, Franco Russo, Boato, Bressa, Mascia, Amici, Marone.

#Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: degli interessi con le seguenti: dei beni.

12. 60. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.

#Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.

12. 69. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: di turbative della concorrenza o.

12. 59. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e con danno per l'interesse pubblico.

#Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: e con danno per l'interesse pubblico.

12. 70. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

#c) quando il titolare della carica di Governo possieda, anche per interposta persona, la titolarità o il controllo di un'impresa che svolga la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione dello Stato.

12. 98. Licandro, Sgobio, Diliberto, Tranfaglia, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

#Sopprimere il comma 3.

12. 99. Licandro, Sgobio, Diliberto, Tranfaglia, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

#Al comma 5, sostituire le parole: o che partecipino al controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché con le seguenti: come individuate dall'articolo 93 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché in ogni caso.

12. 52. Mascia, Franco Russo, Frias.

#Al comma 5, sostituire le parole: 4,99 per cento del capitale sociale nel caso di società in mercati regolamentati e del 20 per cento con le seguenti: 2 per cento del capitale sociale nel caso di società in mercati regolamentati e del 10 per cento.

12. 53. Franco Russo, Mascia, Frias.

#Al comma 6, sopprimere le parole: o indirettamente.

12. 71. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 7, sopprimere le parole: dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

***12. 57.** Angelo Piazza, Turco, Villetti.

#Al comma 7, sopprimere le parole: dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

*** 12. 95.** Ronconi, Giovanardi, D'Alia.

#Al comma 7, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.

12. 74. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 8, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

***12. 58.** Angelo Piazza, Turco, Villetti.

#Al comma 8, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

***12. 75.** Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 8, sopprimere il secondo.

12. 101. Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi, Pedica.

#Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole da: trust cieco fino alla fine del periodo, con le seguenti: negozio fiduciario le Autorità si pronunciano, altresì, sulle misure che il fiduciario deve assumere per garantire l'effettiva rispondenza del negozio alle caratteristiche previste.

#Conseguentemente:

##ai commi 10, 11, 12, 14, 17 e 18, sostituire, ovunque ricorra, la parola: trust con la seguente: negozio fiduciario

##sopprimere l'articolo 14;

##sostituire l'articolo 15 con il seguente:

####ART. 15. (Disciplina del negozio fiduciario per la gestione indipendente). – 1. I soggetti tenuti alla separazione di interessi in base a quanto previsto dall'articolo 12 possono stipulare un negozio fiduciario con le caratteristiche di seguito indicate.

##2. In virtù di tale negozio fiduciario, il soggetto, di seguito denominato "stipulante", trasferisce tutti i diritti e i privilegi connessi alle azioni ad un soggetto terzo, di seguito denominato "fiduciario", il quale acquista, così, il controllo e la disponibilità delle azioni stesse. È fatto espresso divieto al fiduciario di procedere, in qualsiasi momento, all'alienazione, divisione, ipoteca, vendita o modifica sostanziale delle azioni.

##3. L'accordo viene stipulato anche dalla società al mero scopo di prendere visione delle restrizioni imposte allo stipulante e al fiduciario circa lo scambio di informazioni sull'attività e sull'andamento della società.

##4. La nomina del fiduciario è soggetta all'approvazione dell'Autorità.

##5. Lo stipulante deve dar esecuzione a tutte le iniziative e procedure necessarie al fiduciario per il completo e corretto esercizio di tutti i diritti e i privilegi connessi alle azioni, con l'osservanza dei termini e delle condizioni qui di seguito indicate:

###a) lo stipulante deve fare quanto necessario per far sì che il fiduciario sia eletto quale consigliere di amministrazione della società;

###b) il fiduciario deve esercitare tutti i diritti e i privilegi connessi alle azioni senza alcun consiglio, direttiva o istruzione dello stipulante;

###c) il fiduciario ha, oltre ai normali diritti e doveri dei consiglieri di amministrazione, la responsabilità fiduciaria e il dovere di agire nell'interesse dello stipulante quale azionista di controllo o proprietario della società;

###d) le parti prendono atto che, per tutta la durata dell'accordo, lo stipulante non può fornire al fiduciario, né il fiduciario può chiedere allo stipulante, direttamente o indirettamente, alcun consiglio, direttiva o istruzione circa l'amministrazione delle azioni o, se del caso, dei beni o delle operazioni della società;

###e) salvo le due eccezioni qui di seguito previste e quella di cui alla lettera f), per tutta la durata dell'accordo il fiduciario non può rivelare allo stipulante o a qualsiasi soggetto che agisca in sua rappresentanza alcuna informazione relativa alle operazioni della società o a qualsiasi transazione relativa ai suoi beni intrapresa o conclusa dal fiduciario stesso, o da lui proposta. Il fiduciario può fornire allo stipulante le informazioni necessarie per la compilazione e il pagamento delle tasse; può, inoltre, fornirgli i bilanci annuali e tutte quelle altre relazioni integrative, ritenute appropriate dall'Autorità, in modo da consentirgli una piena comprensione dell'andamento della società nei precedenti dodici mesi. Le parti espressamente prevedono e riconoscono che il fiduciario non incorra in alcuna responsabilità, oltre a quella di amministratore, per qualsiasi perdita o diminuzione di valore delle azioni o dei beni della società in ragione del legame fiduciario esistente nei limiti in cui agisca in buona fede e con ragionevolezza di giudizio;

###f) qualora, nel corso della durata dell'accordo, si verifichi un evento societario straordinario in grado di incidere o pregiudicare gravemente l'integrità stessa dei beni dello stipulante, il fiduciario può consultarsi con lo stipulante e ricevere consigli, direttive o istruzioni o lo stesso stipulante può intervenire personalmente per esercitare i diritti e i privilegi legati ai suddetti beni solo in seguito ad una previa informativa ed autorizzazione dell'Autorità;

###g) l'accordo rimane in vigore fino a quando allo stipulante viene richiesto di uniformarsi alla presente legge;

###h) qualora il fiduciario decida di rinunciare all'incarico o gli pervenga una richiesta in tal senso dallo stipulante, quest'ultimo può nominarne un altro, soggetto a conferma da parte dell'Autorità. La nomina non ha effetto sino a quando il fiduciario uscente non abbia reso il conto a quello entrante;

###i) nel caso di decesso, interdizione, inabilitazione o nomina di un amministratore di sostegno del fiduciario, lo stipulante può nominare un sostituto, soggetto a nulla-osta da parte dell'Autorità regionale garante della trasparenza e dell'etica pubblica, che esercita i diritti e i privilegi associati alle azioni;

###l) nel caso di decesso, interdizione, inabilitazione o nomina di un amministratore di sostegno dello stipulante, il fiduciario deve assegnare e ritrasferire i diritti e i privilegi associati alle azioni alla persona che rappresenti gli interessi dello stipulante, previa opportuna dimostrazione di tale qualità;

###m) il fiduciario accetta il mandato così come delineato nei termini e nelle condizioni che disciplinano l'accordo.

12. 96. Ronconi, Giovanardi, D'Alia.

#Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole da: cieco ai sensi degli articoli 14 e 15 *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* le Autorità si pronunciano altresì sulle misure che il *trustee* deve assumere per garantire l'effettiva rispondenza del *trust* istituito alle caratteristiche previste.

#Conseguentemente:

#al comma 14, sopprimere le parole: con le caratteristiche di cui agli articoli 14 e 15;

#al comma 17, sopprimere le parole: con le caratteristiche di cui agli articoli 14 e 15;

#sopprimere gli articoli 14 e 15.

12. 76. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si procede in ogni caso all'istituzione del *trust* cieco quando il titolare della carica di Governo abbia beni, partecipazioni o titoli per un valore superiore ai 40 milioni di euro.

12. 93. Zaccaria, Franco Russo, Boato, Bressa, Mascia, Amici.

#Al comma 9, sostituire le parole: convoca l'interessato *con le seguenti:* invita l'interessato a comparire.

12. 77. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 9, sostituire le parole: quindici giorni *con le seguenti:* trenta giorni.

12. 78. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 10, sostituire le parole da: delibera di invitarlo *fino alla fine del comma, con le seguenti:* in quanto nelle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1, lettere a) e b), delibera di invitarlo a procedere alla alienazione dei beni rilevanti in relazione al conflitto stesso ed al conferimento del ricavato in un *trust* con le caratteristiche di cui agli articoli 14 e 15.

#Conseguentemente, sopprimere i commi 12, 13, 14 e 15.

12. 100. Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi, Pedica.

#Al comma 10, sostituire le parole da: delibera di invitarlo *fino alla fine del comma, con le seguenti:* in quanto nelle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1, lettere a) e b), delibera di invitarlo a procedere alla alienazione dei beni ed al conferimento del ricavato in un *trust* con le caratteristiche di cui agli articoli 14 e 15.

#Conseguentemente, sopprimere i commi 12, 13, 14 e 15.

12. 102. Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi, Pedica.

#Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

#10-bis Nel caso in cui a seguito degli accertamenti di cui ai commi precedenti risulti che il titolare della carica di Governo ha, anche per interposta persona, la titolarità o il controllo di un'impresa che svolga la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione dello Stato, tranne che versi nell'ipotesi di cui al comma 4 dell'articolo 9, l'Autorità comunica all'interessato, con propria deliberazione, l'esito degli accertamenti e lo invita a procedere all'alienazione dell'impresa o delle

partecipazioni, qualsiasi sia l'entità delle stesse in questa detenute ovvero alla rinuncia dell'autorizzazione o della concessione.

#Conseguentemente sostituire il comma 14 con il seguente:

#14. Nel caso dell' alienazione, il titolare della carica di Governo deve provvedervi secondo un piano concordato con l'Autorità, nel quale sono indicati i limiti dell'eventuale reinvestimento del ricavato dell'alienazione stessa, necessari al fine di evitare che persistano o si determinino nuove situazioni di potenziale conflitto di interessi, salvo che il titolare della carica di Governo abbia scelto di conferire quanto ricavato dalle operazioni di dismissione in un *trust* con le caratteristiche di cui agli articoli 14 e 15

12. 103. Licandro, Sgobio, Diliberto, Tranfaglia, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante. Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

#Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

#10-bis. Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti di cui ai commi precedenti, risulti che il titolare della carica di Governo possiede la titolarità o il controllo anche per interposta persona o per tramite di società fiduciarie, di un'impresa nei settori di cui al comma 2 lettera a) l'Autorità comunica all'interessato, con propria deliberazione, l'esito degli accertamenti e, qualora l'entità della stessa sia superiore a 8 milioni di euro, lo invita a procedere all'alienazione della quota eccedente, ovvero, nel caso di partecipazione azionaria, alla cessione delle azioni eccedenti i predetti 8 milioni di euro.

12. 104. Licandro, Sgobio, Diliberto, Tranfaglia, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante. Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

#Sopprimere il comma 14.

#Conseguentemente, al comma 15, sopprimere le parole: previste tra gli adempimenti di cui al comma 14.

12. 90. Adenti.

#Al comma 14, sopprimere le parole da: nonché i limiti *fino a:* conflitto di interessi.

12. 79. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 17, sostituire le parole: sessanta giorni *con le seguenti:* novanta giorni.

12. 82. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 17, sostituire le parole: sottopone l'atto costitutivo del medesimo all'Autorità per l'approvazione *con le seguenti:* trasmette l'atto costitutivo del medesimo all'Autorità, che può, entro trenta giorni dal suo ricevimento, proporgli di apportarvi delle modifiche.

#Conseguentemente:

##sopprimere il comma 18;

##all'articolo 15, comma 3, sopprimere le parole: per ottenere l'approvazione dell'Autorità.

12. 91. Adenti.

#Al comma 18, sostituire le parole: dieci giorni *con le seguenti:* trenta giorni.

12. 83. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 19, sostituire le parole da: , salve le impugnazioni fino alla fine del comma, con le seguenti: l'Autorità riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, anche al fine della eventuale presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Governo o di ciascuno dei suoi componenti, ai sensi dell'articolo 94 della Costituzione.

12. 84. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 19, sostituire le parole da: si intende fino alla fine del comma, con le seguenti: l'Autorità applica una sanzione amministrativa da 50.000 a 150.000 euro. Nel caso di persistente mancato esercizio dell'opzione si intende che l'interessato abbia optato per la disponibilità dei beni il cui possesso è incompatibile con la carica di Governo; in tal caso decade immediatamente dalla carica.

12. 97. Licandro, Sgobio, Diliberto, Tranfaglia, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

#Al comma 19, aggiungere, in fine, le parole: e pertanto decade dalla carica stessa.

12. 54. Zaccaria, Boato, Franco Russo, Bressa, Mascia, Amici, Frias.

#Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

#19-bis. Salvo quanto disposto dal comma 19, nel caso in cui il titolare della carica di Governo che detiene la proprietà o il controllo di un'impresa che svolga la propria attività in regime di autorizzazione o concessione dello Stato, tranne che versi nell'ipotesi di cui al comma 4, dell'articolo 9, non opti entro il termine prescritto, l'Autorità applica una sanzione amministrativa da 50.000 euro a 150.000. Nel caso di persistente mancato esercizio dell'opzione si procede alla immediata revoca della concessione o dell'autorizzazione rilasciata al titolare della carica di Governo.

12. 105. Sgobio, Licandro, Diliberto, Tranfaglia, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

#Sopprimere il comma 20.

12. 85. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 20, primo periodo, sostituire le parole da: alle cariche fino alla fine del comma con le seguenti: alla carica di ministro l'interessato, il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale dispone gli atti di sua competenza al fine di provvedere alla revoca della nomina del ministro interessato.

12. 55. Mascia, Franco Russo, Frias.

#Al comma 20, primo periodo, sostituire le parole da: il Presidente della Repubblica fino alla fine del comma, con le seguenti: l'interessato, il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale dispone gli atti di sua competenza al fine di provvedere alla revoca della nomina del ministro interessato. Per le altre cariche di cui all'articolo 7 vengono informati dall'Autorità l'interessato, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale dispone gli atti di sua competenza al fine di provvedere alla revoca delle nomine in questione.

#Conseguentemente, al comma 21, sopprimere il secondo periodo.

12. 106. Sgobio, Licandro, Diliberto, Tranfaglia, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

#Sopprimere il comma 21.

12. 86. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 21, primo periodo, dopo le parole: mancato esercizio dell'opzione aggiungere le seguenti: e degli effetti giuridici che ne conseguono.

12. 56. Franco Russo, Mascia, Frias.

#Al comma 21, sopprimere il secondo periodo.

12. 87. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 12)

ART. 13.

(Effetti dell'invito all'opzione).

#Sopprimerlo.

***13. 50.** Cota, Stucchi.

#Sopprimerlo.

***13. 51.** Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Sopprimerlo.

***13. 54.** Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi, Pedica.

#Al comma 1, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

13. 52. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Sopprimere il comma 5.

13. 53. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 13)

ART. 14.

(Nozione di trust cieco).

Sopprimerlo.

***14. 50.** Benedetti Valentini, Bocchino, Moffa, Giorgio Conte.

Sopprimerlo.

***14. 51.** Cota, Stucchi.

Sopprimerlo.

***14. 52.** Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Sopprimerlo.

***14. 53.** Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi, Pedica.

#Sopprimerlo.

***14. 54.** Ronconi, Giovanardi, D'Alia.

#Al comma 1, sostituire le parole da: in merito alla consistenza *fino alla fine del comma con le seguenti:* nell'amministrazione e nella gestione dei beni a lui affidati e non può fornire al beneficiario, né il beneficiario può chiedere al *trustee*, alcun consiglio, direttiva o istruzione circa l'amministrazione e la gestione dei beni. Qualora, dopo la costituzione di un *trust* cieco, si verifichi un evento societario straordinario in grado di incidere o pregiudicare gravemente l'integrità stessa dei beni del beneficiario, o nel caso in cui il *trustee* ritenga di dover disporre dei beni nei limiti indicati nell'atto di costituzione del *trust*, il *trustee* è tenuto a consultare il beneficiario per ricevere consigli, direttive o istruzioni previa informativa all'Autorità.

14. 55. Ronconi, D'Alia, Giovanardi.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 14)

ART. 15.

(Disciplina del trust cieco).

#Sopprimerlo.

***15. 1.** Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Sopprimerlo.

***15. 8.** Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi, Pedica.

#Sostituirlo con il seguente:

#ART. 15. (Disciplina del negozio fiduciario per la gestione indipendente). – 1. I soggetti tenuti alla separazione di interessi in base a quanto previsto dall'articolo 12 possono stipulare un negozio fiduciario con le caratteristiche di seguito indicate.

##2. In virtù di tale negozio fiduciario, il soggetto, di seguito denominato "stipulante", trasferisce tutti i diritti e i privilegi connessi alle azioni ad un soggetto terzo, di seguito denominato "fiduciario", il quale acquista, così, il controllo e la disponibilità delle azioni stesse. È fatto espresso divieto al fiduciario di procedere, in qualsiasi momento, all'alienazione, divisione, ipoteca, vendita o modifica sostanziale delle azioni.

##3. L'accordo viene stipulato anche dalla società al mero scopo di prendere visione delle restrizioni imposte allo stipulante e al fiduciario circa lo scambio di informazioni sull'attività e sull'andamento della società.

##4. La nomina del fiduciario è soggetta all'approvazione dell'Autorità.

##5. Lo stipulante deve dar esecuzione a tutte le iniziative e procedure necessarie al fiduciario per il completo e corretto esercizio di tutti i diritti e i privilegi connessi alle azioni, con l'osservanza dei termini e delle condizioni qui di seguito indicate:

###a) lo stipulante deve fare quanto necessario per far sì che il fiduciario sia eletto quale consigliere di amministrazione della società;

###b) il fiduciario deve esercitare tutti i diritti e i privilegi connessi alle azioni senza alcun consiglio, direttiva o istruzione dello stipulante;

###c) il fiduciario ha, oltre ai normali diritti e doveri dei consiglieri di amministrazione, la responsabilità fiduciaria e il dovere di agire nell'interesse dello stipulante quale azionista di controllo o proprietario della società;

###d) le parti prendono atto che, per tutta la durata dell'accordo, lo stipulante non può fornire al fiduciario, né il fiduciario può chiedere allo stipulante, direttamente o indirettamente, alcun consiglio, direttiva o istruzione circa l'amministrazione delle azioni o, se del caso, dei beni o delle operazioni della società;

###e) salvo le due eccezioni qui di seguito previste e quella di cui alla lettera *f*), per tutta la durata dell'accordo il fiduciario non può rivelare allo stipulante o a qualsiasi soggetto che agisca in sua rappresentanza alcuna informazione relativa alle operazioni della società o a qualsiasi transazione relativa ai suoi beni intrapresa o conclusa dal fiduciario stesso, o da lui proposta. Il fiduciario può fornire allo stipulante le informazioni necessarie per la compilazione e il pagamento delle tasse; può, inoltre, fornirgli i bilanci annuali e tutte quelle altre relazioni integrative, ritenute appropriate dall'Autorità, in modo da consentirgli una piena comprensione dell'andamento della società nei precedenti dodici mesi. Le parti espressamente prevedono e riconoscono che il fiduciario non incorra in alcuna responsabilità, oltre a quella di amministratore, per qualsiasi perdita o diminuzione di valore delle azioni o dei beni della società in ragione del legame fiduciario esistente nei limiti in cui agisca in buona fede e con ragionevolezza di giudizio;

###f) qualora, nel corso della durata dell'accordo, si verifichi un evento societario straordinario in grado di incidere o pregiudicare gravemente l'integrità stessa dei beni dello stipulante, il fiduciario può consultarsi con lo stipulante e ricevere consigli, direttive o istruzioni o lo stesso stipulante può intervenire personalmente per esercitare i diritti e i privilegi legati ai suddetti beni solo in seguito ad una previa informativa ed autorizzazione dell'Autorità;

###g) l'accordo rimane in vigore fino a quando allo stipulante viene richiesto di uniformarsi alla presente legge;

###h) qualora il fiduciario decida di rinunciare all'incarico o gli pervenga una richiesta in tal senso dallo stipulante, quest'ultimo può nominarne un altro, soggetto a conferma da parte dell' Autorità.

La nomina non ha effetto sino a quando il fiduciario uscente non abbia reso il conto a quello entrante;

###i) nel caso di decesso, interdizione, inabilitazione o nomina di un amministratore di sostegno del fiduciario, lo stipulante può nominare un sostituto, soggetto a nulla-osta da parte dell'Autorità regionale garante della trasparenza e dell'etica pubblica, che esercita i diritti e i privilegi associati alle azioni;

###l) nel caso di decesso, interdizione, inabilitazione o nomina di un amministratore di sostegno dello stipulante, il fiduciario deve assegnare e ritrasferire i diritti e i privilegi associati alle azioni alla persona che rappresenti gli interessi dello stipulante, previa opportuna dimostrazione di tale qualità;

###m) il fiduciario accetta il mandato così come delineato nei termini e nelle condizioni che disciplinano l'accordo.

15. 76. Ronconi, Giovanardi, D'Alia.

#Al comma 1, sopprimere le parole: , d'intesa con l'Autorità,

#Conseguentemente:

##al comma 3, sopprimere le parole: , per ottenere l'approvazione dell'Autorità,

##al comma 5:

###sopprimere la lettera a);

###lettera c), sostituire le parole da: dall'Autorità garante fino alla fine della lettera, con le seguenti: dalla CONSOB, fra gli iscritti all'Albo dei gestori;

###sopprimere le lettere e) e f);

###lettera g), sopprimere le parole: soggetti all'approvazione dell'Autorità;

##al comma 6, lettera r), sostituire le parole da: non essere fino a: procedimento civile con le seguenti: non avere a proprio carico alcun procedimento civile o penale;

##al comma 7:

###lettera b), sopprimere le parole: , o ai soggetti indicati nell'articolo 8, comma 8;

###sopprimere le lettere e), f) e g);

###lettera h), sopprimere le parole: e all'Autorità;

###sopprimere la lettera i);

##sostituire il comma 8, con il seguente:

###8. Il trustee ha facoltà di dimettersi dal proprio incarico, anche se ciò non è previsto nell'atto istitutivo di trust, con un preavviso scritto di novanta giorni comunicato al disponente e ai diversi beneficiari. Dal ricevimento del preavviso, il conferente individua entro quaranta giorni un nuovo trustee.

##sopprimere il comma 9;

##al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: Alle controversie aggiungere le seguenti: concernenti le attività del gestore;

##al comma 11:

###lettera a), sopprimere le parole: , o autorizzate dall'Autorità;

##al comma 12:

###primo periodo, sostituire le parole: dall'Autorità o dal disponente previa autorizzazione dell'Autorità con le seguenti: dal disponente;

###sopprimere l'ultimo periodo;

##sopprimere il comma 14

15. 50. Cota, Stucchi.

#Al comma 1, sopprimere le parole: , d'intesa con l'Autorità.

#Conseguentemente, al comma 5, sopprimere la lettera a).

15. 51. Adenti.

#Al comma 1, sopprimere le parole: , d'intesa con l'Autorità.

15. 52. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Sopprimere il comma 2.

15. 53. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 2, sopprimere le parole: e con la presente legge.

15. 54. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Sopprimere il comma 3.

15. 55. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 4, sopprimere le parole: ai sensi della presente legge nonché.

15. 56. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

#4-bis. Il trustee con le caratteristiche di cui al comma 6 è individuato con determinazione adottata da Presidente dell'Autorità, sentiti il titolare della carica di Governo, nonché il Presidente della CONSOB ed i Presidenti delle Autorità di settore eventualmente competenti.

#Conseguentemente, al comma 5, sopprimere la lettera c).

15. 57. Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi, Pedica.

#Al comma 5, sopprimere la lettera a).

15. 58. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 5, lettera b), sopprimere la parola: trasformazione,

15. 59. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 5, lettera b), sopprimere la parola: , disposizione.

15. 60. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 5, lettera e), sopprimere le parole da: in tal caso l'atto istitutivo fino alla fine della lettera.

15. 61. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 5, lettera g), sopprimere le parole: soggetti all'approvazione dell'Autorità.

15. 62. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 6, lettera h), sopprimere la parola: , consulenti.

15. 63. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 6, lettera p), sostituire le parole: contro la pubblica amministrazione o contro il patrimonio con la seguente: dolosi.

15. 64. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 7, sopprimere la lettera b).

15. 65. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 7, sopprimere la lettera b).

15. 65. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 7, sopprimere la lettera e).

15. 66. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 7, lettera h), sopprimere le parole: esclusivamente quantitativo.

15. 67. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 7, lettera h), sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 31 maggio.

15. 68. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 7, lettera h), sostituire le parole: 30 ottobre con le seguenti: 30 novembre.

15. 69. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 7, sopprimere la lettera i).

15. 70. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 8, sopprimere la lettera a).

15. 71. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: quaranta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

15. 72. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 7, lettera h), sopprimere le parole: da sottoporre all'approvazione dell'Autorità a norma dell'articolo 12.

15. 73. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 12, sopprimere l'ultimo periodo.

15. 74. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Alla rubrica, sopprimere la parola: cieco.

15. 75. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 15)

#Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

#ART. 15-bis. (Divieto di istituire il trust cieco). – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 15 non si applicano quando l'Autorità accerta che il titolare della carica di Governo possieda, anche per interposta persona o per tramite di società fiduciarie, partecipazioni rilevanti nei settori dell'editoria, della comunicazione radio-televisiva, della telefonia e dell'informatica.

##2. Quando il titolare della carica di Governo possieda la proprietà o il controllo di un'impresa di cui al comma 1, che svolga la propria attività in regime di autorizzazione o concessione dello Stato, l'Autorità invita il titolare della carica ad optare tra il mantenimento della carica di Governo e la rinuncia alla concessione o autorizzazione dello Stato.

##3. Nel caso di mancato esercizio del diritto di opzione entro il termine prescritto, salvo le impugnazioni di cui all'articolo 6, l'Autorità applica una sanzione amministrativa da 50.000 euro a 150.000. Nel caso di persistente mancato esercizio dell'opzione di cui al comma 2, si intende che l'interessato abbia optato per la disponibilità dei beni il cui possesso è incompatibile con la carica di Governo; in tal caso decade immediatamente dalla carica.

##4. Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti di cui agli articoli precedenti, risulti che il titolare della carica di Governo possiede la titolarità o il controllo, anche per interposta persona o per

tramite di società fiduciarie, di un'impresa nei settori di cui al comma 1, non in regime di autorizzazione o concessione dello Stato, l'Autorità comunica all'interessato, con propria deliberazione, l'esito degli accertamenti e, qualora l'entità della stessa sia superiore a 8 milioni di euro, lo invita a procedere all'alienazione della quota eccedente, ovvero, nel caso di partecipazione azionaria, alla cessione delle azioni eccedenti i predetti 8 milioni di euro.

##5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai titolari di cariche elettive di Governo, ovvero il Presidente di una regione, il Presidente di una giunta provinciale, il Sindaco di un comune con popolazione superiore ai quindicimila abitanti, nonché alle cariche di deputato e senatore del Parlamento italiano.

15. 010. Licandro, Sgobio, Diliberto, Tranfaglia, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

#Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

#ART. 15-bis. *(Divieto di alienazione a parenti e affini entro il secondo grado).* – 1. Il titolare della carica di Governo non può evitare le incompatibilità previste dalla presente legge attraverso l'alienazione di beni e partecipazioni a favore di parenti ed affini entro il secondo grado o da soggetti stabilmente conviventi, nel caso in cui l'alienazione sia intervenuta dopo l'assunzione della carica di Governo o nell'anno precedente.

15. 011. Zaccaria, Franco Russo, Boato, Bressa, Mascia, Amici, Marone.

ART. 16.

(Beni personali.)

#Sopprimerlo.

***16. 1.** Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Sopprimerlo.

***16. 50.** Cota, Stucchi.

#Al comma 1, sostituire le parole: degli articoli 12 e 15 con le seguenti: dell'articolo 11.

16. 51. Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi, Pedica.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 16)

ART. 17.

(Disposizioni fiscali).

#Sopprimerlo.

***17. 50.** Cota, Stucchi.

#Sopprimerlo.

***17. 51.** Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Sopprimerlo.

***17. 52.** Borghesi, Donadi, Costantini, Belisario, Mura, Pedica.

#Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

#1-bis., Le aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche di cui al comma 1 si applicano solo nel caso in cui chi procede alle operazioni di dismissione è direttamente il titolare della carica di Governo.

17. 53. Borghesi, Donadi, Costantini, Belisario, Mura, Pedica.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 17)

#Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

#ART. 17-bis. – 1. I titolari di cariche di Governo, per i quali si configuri una delle fattispecie di conflitto di interessi così come disciplinate dalla presente legge, devono corrispondere un corrispettivo, da determinarsi secondo le modalità previste da apposito regolamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di ovviare ai costi di gestione del conflitto di interessi di cui ai precedenti articoli.

17. 010. Borghesi, Donadi, Costantini, Belisario, Mura, Pedica.

CAPO IV SANZIONI

ART. 18.

(Violazioni dell'obbligo di dichiarazione).

#Sopprimerlo.

18. 52. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 1, sostituire le parole: l'Autorità lo con le seguenti: al coniuge non separato o ai figli conviventi, l'Autorità li.

18. 53. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 1, dopo le parole: l'Autorità aggiungere le seguenti: garante della concorrenza e del mercato.

#Conseguentemente:

##al comma 4:

###sostituire le parole da: e affini fino a: lavoro domestico con le seguenti: entro il secondo grado;

###dopo le parole: l'Autorità aggiungere le seguenti: garante della concorrenza e del mercato;

###al comma 5, dopo le parole: l'Autorità aggiungere le seguenti: garante della concorrenza e del mercato;

###sopprimere il comma 6.

18. 51. Cota, Stucchi.

#Al comma 1, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: venti giorni.

18. 54. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 2, sostituire le parole: euro 20.000 ad euro 35.000 con le seguenti: euro 50.000 ad euro 150.000.

18. 55. Licandro, Sgobio, Diliberto, Tranfaglia, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

#Al comma 2, sostituire le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 10.000.

18. 56. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 2, sostituire le parole: euro 35.000 con le seguenti: euro 25.000.

18. 57. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Sopprimere i commi 4 e 5.

***18. 50.** Benedetti Valentini, Bocchino, Moffa, Giorgio Conte.

#Sopprimere i commi 4 e 5.

***18. 58.** Angelo Piazza, Turco, Villetti.

#Sopprimere il comma 5.

18. 59. Angelo Piazza, Turco, Villetti.

#Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: euro 20.000 ad euro 35.000 con le seguenti: euro 100.000 ad euro 200.000.

18. 60. Licandro, Sgobio, Diliberto, Tranfaglia, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

#Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 10.000.

18. 61. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: euro 35.000 con le seguenti: euro 25.000.

18. 62. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 18)

ART. 19.

(Violazioni dell'obbligo di dichiarazione).

#Sopprimerlo.

***19. 50.** Cota, Stucchi.

#Sopprimerlo.

***19. 51.** Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 1, sostituire le parole: euro 50.000 con le seguenti: euro 25.000.

19. 52. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 1, sostituire le parole: euro 150.000 con le seguenti: euro 75.000.

19. 53. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di violazione dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 1, comma 2, l'Autorità, in relazione alla gravità del fatto, applica una sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000.

19. 54. Zaccaria, Franco Russo, Boato, Bressa, Mascia, Amici, Marone.

#Sopprimere il comma 2.

19. 55. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Aggiungere, in fine, il seguente comma:

#3. Di ogni caso di violazione, sotto qualsiasi forma, dell'obbligo di astensione imposto dall'articolo 11, il Presidente dell'Autorità informa il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere.

19. 56. Angelo Piazza, Turco, Villetti.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 19)

ART. 20.

(Conflitto di interessi in violazione delle misure preventive).

#Sopprimerlo.

***20. 1.** Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Sopprimerlo.

***20. 50.** Cota, Stucchi.

#Al comma 1, sostituire le parole: vantaggio economicamente rilevante e differenziato con le seguenti: profitto patrimoniale economicamente rilevante e differenziato;

#Conseguentemente:

##al medesimo comma, sostituire le parole: vantaggio economicamente rilevante e incidente con le seguenti: profitto patrimoniale economicamente rilevante e incidente;

##al comma 2:

###primo periodo:

####sostituire le parole: vantaggio economicamente rilevante e differenziato con le seguenti: profitto patrimoniale economicamente rilevante differenziato;

####sostituire le parole: vantaggio economicamente rilevante e incidente con le seguenti: profitto patrimoniale economicamente rilevante e incidente;

###secondo periodo, sostituire la parola: vantaggio con le seguenti: profitto patrimoniale;

##al comma 4, sostituire la parola: vantaggio con le seguenti: profitto patrimoniale.

20. 51. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 1, dopo le parole: generalità dei destinatari aggiungere le seguenti: con danno per l'interesse pubblico.

#Conseguentemente:

al medesimo comma, dopo le parole: fa parte aggiungere le seguenti: , con danno per l'interesse pubblico.

##al comma 2:

primo periodo, dopo le parole: generalità dei destinatari aggiungere le seguenti: con danno per l'interesse pubblico.

secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con danno per l'interesse pubblico.

20. 52. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 1, sostituire le parole da: non inferiore fino alla fine del comma con le seguenti: non superiore al doppio del profitto patrimoniale effettivamente conseguito.

20. 54. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: euro 10.000 con le seguenti: euro 5.000.

20. 55. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 10.000.

20. 56. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: l'omissione è aggiungere la seguente: consapevolmente.

20. 57. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: , al di lui coniuge fino a: lavoro domestico, con le seguenti: o al di lui coniuge.

20. 59. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: al di lui coniuge aggiungere le seguenti: non separato e ai figli conviventi.

20. 58. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Sopprimere il comma 3.

20. 62. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 3, sopprimere le parole da: e per una sola volta fino alla fine del comma.

20. 63. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 4, sostituire le parole: il medesimo con le seguenti: profitto o.

20. 64. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 4, dopo le parole: al coniuge aggiungere le seguenti: non separato e ai figli conviventi.

20. 65. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 4, sopprimere le parole da: , a un parente fino a: lavoro domestico.

20. 66. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 20)

CAPO V

DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI AMMINISTRATORI LOCALI, I PRESIDENTI DI REGIONE E I MEMBRI DELLE GIUNTE REGIONALI

ART. 21.

(Delega al Governo per l'integrazione del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, e per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interesse dei presidenti di regione e dei membri delle giunte regionali).

#Sopprimerlo.

***21. 1.** Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Sopprimerlo.

***21. 50.** Cota, Stucchi.

#Al comma 1, alinea, dopo le parole: Ministro dell'interno aggiungere le seguenti: , con il Ministro dell'economia e delle finanze.

21. 51. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: secondo i principi fino alla fine dell'alinea con le seguenti: per l'attribuzione delle funzioni di controllo e vigilanza in ambito regionale e locale sugli adempimenti di cui agli articoli 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, e delle funzioni relative all'applicazione delle disposizioni previste dal capo IV ad opera dell'Autorità, che vi provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad essa attribuite dalla presente legge, in base ai seguenti principi e criteri direttivi.

#Conseguentemente:

##al medesimo comma:

###lettera a), dopo la parola: integrare aggiungere le seguenti: e coordinare;

###lettera b), sopprimere le parole da: , con riguardo fino alla fine della lettera;

##sostituire il comma 2 con il seguente:

###2. Decorso il termine di cui al comma 1, l'Autorità provvede comunque all'espletamento degli adempimenti previsti dalla presente legge.

21. 52. Ronconi, Giovanardi, D'Alia.

#Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: , 14.

21. 53. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 21)

ART. 22.

(Principi in materia di incompatibilità dei presidenti di regione e dei membri delle giunte regionali).

#Sopprimerlo.

***22 1.** Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Sopprimerlo.

***22. 50.** Cota, Stucchi.

(SI VOTA IL MANTENIMENTO DELL'ARTICOLO 22)

CAPO VI

SOSTEGNO PRIVILEGIATO NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI, DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'EDITORIA, ANCHE A MEZZO *INTERNET*

ART. 23.

(Funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di campagne elettorali e conflitto di interessi. Norme di principio).

#Sopprimerlo.

***23. 1.** Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Sopprimerlo.

23. 50. Benedetti Valentini, Bocchino, Moffa, Giorgio Conte.

#Al comma 1, sopprimere le parole: e i Comitati regionali per le comunicazioni, su delega della predetta autorità.

#Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: accertano con la seguente: accerta.

23. 52. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 1, sostituire le parole da: e i Comitati regionali fino alla fine del comma, con le seguenti: accerta che le imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 3 maggio 2004, n. 112, e che fanno capo al titolare di cariche di governo, al coniuge e ai parenti entro il secondo grado, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non pongano in essere comportamenti che, in violazione delle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché alla legge 3 maggio 2004, n. 112, forniscono un sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo.

#Conseguentemente:

##sopprimere i commi 2, 3 e 4;

##al comma 5:

###sopprimere le parole da: previste dalla legge fino alla fine del comma, con le seguenti: legislative richiamate al comma 1;

###aggiungere il seguente periodo: Si applicano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i commi 4, 5 e 7 dell'articolo 4;

##al comma 6:

###primo periodo, sopprimere le parole: immediatamente e non oltre le ventiquattro ore;

####secondo periodo:

####sostituire le parole: massimo di quarantotto ore con la seguente: assegnato;

####sostituire le parole: comma 5 con le seguenti: comma 1;

####aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate sino a un terzo, in relazione alla gravità della violazione;

##sopprimere i commi 7 e 8;

##al comma 9, sostituire le parole: ai commi 6 e 7 con le seguenti: al comma 6;

##sopprimere i commi 11 e 12.

23. 51. Cota, Stucchi.

#Al comma 1, sostituire le parole da: facciano capo fino a : e ai capi con le seguenti: siano di proprietà rispettivamente dei candidati sindaci di comuni superiori ai 15.000 abitanti, dei candidati presidenti di provincia, dei candidati presidenti di regione e dei capi.

23. 53. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Sopprimere il comma 2.

23. 54. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 2, sostituire le parole: e ai parenti entro il secondo grado con le seguenti: non separato e ai figli conviventi.

23. 55. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 2, sostituire le parole: il secondo grado con le seguenti: ed agli affini entro il secondo grado e alle persone stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.

23. 56. Angelo Piazza, Turco, Villetti.

#Sopprimere il comma 3.

23. 57. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 4, sostituire le parole: e i Comitati regionali per le comunicazioni sorvegliano con la seguente: sorveglianza.

23. 58. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 4, sopprimere le parole: costantemente e con il massimo di rigore.

23. 59. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 4, sopprimere le parole: costantemente e.

23. 60. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 4, sopprimere le parole: e con il massimo di rigore.

23. 61. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Sopprimere il comma 7.

#Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: ai commi 6 e 7 con le seguenti: al comma 6.

23. 62. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: a tre volte con le seguenti: ad un terzo.

23. 63. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: da euro 5.000 ad euro 50.000 con le seguenti: da euro 2.500 ad euro 25.000 .

23. 64. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 7, sopprimere il terzo periodo.

23. 65. Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi, Pedica.

#Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

##7-bis. Le violazioni degli obblighi e dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comporta, altresì, in ogni caso la sospensione, per un periodo da cinque a quindici giorni, del provvedimento autorizzatorio, di concessione o comunque denominato cui è subordinato l'esercizio della relativa attività economica. In caso di violazione ripetuta oltre la seconda volta, interviene automaticamente la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche, comunque denominato, cui è subordinato l'esercizio della relativa attività economica.

23. 66. Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi, Pedica.

#Sopprimere il comma 8.

23. 67. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: e fino all'applicazione delle disposizioni in materia di *trust* cieco di cui all'articolo 15,

23. 68. Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi, Pedica.

#Al comma 8, primo periodo, sopprimere la parola: cieco.

23. 69. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Sopprimere il comma 10.

23. 70. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Sopprimere il comma 11.

23. 71. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 11, sopprimere le parole: attribuisce le deleghe e.

23. 72. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 12, sostituire la parola: semestrale *con la seguente:* trimestrale.

23. 73. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 23)

ART. 24.

(Funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al di fuori dei periodi relativi alle campagne elettorali).

Sopprimerlo.

***24. 50.** Benedetti Valentini, Bocchino, Moffa, Giorgio Conte.

Sopprimerlo.

***24. 51.** Cota, Stucchi.

Sopprimerlo.

***24. 52.** Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

Sopprimere il comma 3.

24. 53. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

Sopprimere il comma 4.

24. 54. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 24)

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25.

(Copertura finanziaria).

#Sopprimerlo.

***25. 1.** Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

Sopprimerlo.

***25. 50.** Benedetti Valentini, Bocchino, Moffa, Giorgio Conte.

Sopprimerlo.

***25. 51.** Cota, Stucchi.

#Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 2,5 milioni di euro.

#Conseguentemente, al medesimo comma:

##lettera a):

###sostituire le parole: 2.350.000 euro con le seguenti: 1.175.000 euro;

###sostituire le parole: 1.580.000 euro con le seguenti: 790.000 euro;

###sostituire le parole: 641.000 euro con le seguenti: 320.000 euro;

###sostituire le parole: 30.000 euro con le seguenti: 15.000 euro;

###sostituire le parole: 399.000 euro con le seguenti: 2000.000 euro;

##lettera b):

###sostituire le parole: 1.000.000 euro con le seguenti: 500.000 euro;

###sostituire le parole: 4.000.000 euro con le seguenti: 2.000.000 euro;

##lettera c):

###sostituire le parole: 900.000 euro con le seguenti: 450.000 euro;

###sostituire le parole: 2.000.000 euro con le seguenti: 1.000.000 euro;

###sostituire le parole: 2.100.000 euro con le seguenti: 1.050.000 euro.

25. 52. Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi, Pedica.

#Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

##a) per l'anno 2007 mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1293, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa al Fondo nazionale per le comunità giovanili;

25. 53. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1.580.000 euro con le seguenti: 2.009.000 euro.

#Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole da: quanto a 30.000 fino alla fine della lettera.

25. 54. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1.580.000 euro con le seguenti: 1.979.000 euro.

#Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole da: quanto a 399.000 fino alla fine della lettera.

25. 55. Aprea, Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 641.000 euro con le seguenti: 671.000 euro.

#Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole da: quanto a 30.000 fino alla fine della lettera.

25. 56. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: quanto a 30.000 euro fino alla fine della lettera con le seguenti: quanto a 429.000 euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1293, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa al Fondo nazionale per le comunità giovanili.

25. 57. Aprea, Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

##b) per l'anno 2008 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa al Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati;

25. 58. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

##b) per l'anno 2008 mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1293, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa al Fondo nazionale per le comunità giovanili;

25. 59. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

##b) per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale;

25. 60. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma lettera b), sostituire le parole: per i beni e le attività culturali con le seguenti: della salute.

25. 61. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma lettera b), sostituire le parole: per i beni e le attività culturali con le seguenti: degli affari esteri.

25. 62. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

##c) per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa al Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati;

25. 63. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

##c) per l'anno 2009 mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1293, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa al Fondo nazionale per le comunità giovanili;

25. 64. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

##c) per l'anno 2009 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale;

25. 65. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: 900.000 euro fino a: per i beni e le attività culturali con le seguenti: 2.900.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

25. 66. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 25)

ART. 26.

(Disposizioni in materia di giurisdizione e di legislazione fiscale).

#Sopprimerlo.

***26. 50.** Cota, Stucchi.

#Sopprimerlo.

***26. 51.** Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Sopprimerlo.

***26. 52.** Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi, Pedica

#Al comma 1, sopprimere le parole da: , anche quando fino alla fine del comma.

26. 53. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Sopprimere il comma 2.

26. 54. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 26)

ART. 27.

(Disposizioni transitorie e finali).

#Sopprimerlo.

***27. 1.** Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Sopprimerlo.

***27. 50.** Cota, Stucchi.

#Al comma 2, sostituire la parole: 31 agosto con le seguenti: 15 settembre..

27. 51. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 27)

ART. 28.

(Abrogazioni).

#Sopprimerlo.

28. 1. Bruno, Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 1, sopprimere la lettera b).

28. 50. Cota, Stucchi.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 28)

ART. 29.

(Entrata in vigore).

#Sopprimerlo.

29. 1. Bruno, Boschetto, Bertolini, La Loggia, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Gioacchino Alfano, Lazzari, Zorzato.

#Al comma 1, sostituire le parole: centoventi con le seguenti: trenta.

#Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere le parole da: , ad eccezione fino alla fine del comma.

29. 50. Cota, Stucchi.

#Al comma 1, sopprimere le parole da: , ad eccezione fino alla fine del comma.

29. 51. Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi, Pedica.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 29)